



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

LA LEGGE N. 107/2015



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

INDICE

1. RILFSSIONI SULLA LEGGE N. 107/2015	
Consiglio delle Regioni Pontremoli 18-20 settembre 2015	pag. 3
1.1 LA LEGGE N. 107/2015 - <i>Lucrezia Stellacci</i>	“ 4
1.2 COSA CAMBIA CON LA LEGGE N. 107/2015? - <i>Francesca Giammona</i>	“ 8
1.3 LE DELEGHE DELLA LEGGE N. 107/2015 - <i>Giacomo Timpanaro</i>	“ 16
1.4 I NODI CRITICI DELLA BUONA SCUOLA - <i>Rossella Verri</i>	“ 23
1.5 VALUTAZIONE E MERITO DEI DOCENTI	
alla luce della Legge n. 107/2015 - <i>Chiara di Prima</i>	“ 26
1.6 LA LEGGE N. 107/2015 E L'IRC - <i>Sergio Cicatelli</i>	“ 33
2. LEGGE N. 107/2015	
Tavoli tecnici per i decreti legislativi	“ 55
2.1 FORMAZIONE INIZIALE, RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI E	
LORO FORMAZIONE IN SERVIZIO – <i>Lucrezia Stellacci, Rosaria Picozzi</i>	“ 56
2.2 INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ – <i>Pierangelo Coltelli</i>	“ 59
2.3 REVISIONE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ATTUAZIONE	
DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - <i>Antonietta Emanuele</i>	“ 61
2.4 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E	
DI ISTRUZIONE 0 – 6 ANNI - <i>Maria Luisa Lagani</i>	“ 63
2.5 DIRITTO ALLO STUDIO, DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI	
E CARTA DELLO STUDENTE - <i>Andrea Codisposti</i>	“ 64
2.6 PROMOZIONE E DIFFUSIONE	
DELLA CULTURA UMANISTICA - <i>Laura Cornero</i>	“ 65
2.7 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	
DEGLI STUDENTI E REVISIONE DEGLI ESAMI DI STATO - <i>Rossella Verri</i>	“ 67



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

RIFLESSIONI SULLA
“LEGGE N. 107/2015”

CONSIGLIO DELLE REGIONI
PONTREMOLI 18-20 SETTEMBRE 2015

LA LEGGE N. 107/2015



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Lucrezia Stellacci

già Capo Dipartimento del MIUR – Esperta del Consiglio Nazionale UCIIM

Dopo un'estate trascorsa a dibattere del piano straordinario di assunzioni disposto dai commi 95 e ss. della legge n.107/2015, come se la virtù e il vizio di questa riforma si misura unicamente sul numero degli insegnanti precari che sono stati assunti, e sugli spostamenti che hanno dovuto accettare per raggiungere le sedi di lavoro, finalmente ci viene offerta l'occasione per aprire una "discussione competente" sui numerosi profili di novità che la legge presenta.

Infatti questa legge, anche se improvvidamente composta di un solo articolo, conta 212 commi, stesi su circa 50 pagine, dal soprannome, conosciuto più del suo titolo vero, legge sulla "la Buona Scuola" che non può assolutamente esaurirsi in un reclutamento straordinario di insegnanti, senza minimamente preoccuparsi degli studenti che sono i diretti destinatari del servizio pubblico di istruzione.

Dunque questa riforma è ben altro che il piano straordinario di assunzioni che si sta attuando.

Anzi le parole più giuste ed anche quelle più usate per rappresentarne la filosofia di fondo sono state: **autonomia, valutazione e responsabilità** di tutti gli attori scolastici, responsabili della realizzazione di un progetto di istituto elaborato insieme e condiviso, accompagnati in questa nobile funzione da una corresponsabilità della più ampia comunità sociale, marcando così una continuità con i lontani decreti delegati del 1974 che parlavano già di scuola come "comunità educante che interagisce con la più ampia comunità sociale" tenuta a contribuire alla sua qualificazione con idee, proposte e risorse.

La legge, infatti, al comma 2 dispone esplicitamente la partecipazione degli OO.CC. alle decisioni della scuola e alla organizzazione del servizio scolastico.

E nel comma 14 conferma: "Ai fini della predisposizione del piano triennale dell'O.F., il dirigente promuove i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulate dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti." Di questa azione di coinvolgimento, sarà chiamato personalmente a risponderne in sede di valutazione (vedi in seguito).

Ecco, dunque, la novità, assolutamente rilevante, rispetto al dettato dell'art.3 del D.P.R n.275/99 regolamento dell'autonomia, per l'appunto sostituito dal comma 14 della nuova legge, che collega la fase della programmazione a quella della rendicontazione, dando senso logico al ciclo di gestione di un progetto di istituto, che supporta altresì con una puntuale previsione di responsabilizzazione del DS.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Dunque la società entra nella scuola fin dalla fase programmatoria, è partecipe alla costruzione del PTOF, ne diventa corresponsabile, assumendo al contempo il diritto-dovere di controllarne gli esiti e di comprendere l'evoluzione del cammino di miglioramento programmato da tutte le componenti della comunità scolastica.

Affiancando all'autonomia scolastica, che è autonomia funzionale al migliore raggiungimento degli obiettivi di sistema fissati a livello nazionale, **la responsabilità di tutti gli attori primari e comprimari e la valutazione dei risultati**, si esplicita e si formalizza quanto era già nella ratio delle norme previgenti, pur non avendo trovato ancora attuazione; autonomia, responsabilità e valutazione sono infatti tasselli di uno stesso mosaico, senza dei quali non ci sarebbe più un progetto, un modello organizzativo plasticamente visibile, ma solo un coacervo di azioni che si sviluppano ciascuna per proprio conto, con obiettivi separati e magari anche capaci di elidersi l'un l'altro, senza poter mai misurare scientificamente, la efficacia e l'efficienza di ciascuna azione e le possibilità di miglioramento.

Molti sono i riferimenti contenuti nella legge al SNV e al suo regolamento istitutivo, ma anche su questo versante, aggiunge elementi nuovi, entra nel merito della valutazione dei dirigenti, appena accennata nel Regolamento n.80/2013, ed introducendo una prima forma di valutazione del personale docente, giustamente esclusa dal medesimo Regolamento.

La legge n.107 dopo aver aggiornato ed integrato il profilo professionale del D.S. rispetto a quanto già detto nell'art. 25 del D. Leg.vo n.165/2001 e succ. modifiche e int., nei commi 78-85 propone gli incarichi ai docenti di ruolo, può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato fino al 10% dei docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico, può ridurre il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto nel DPR n.81/2009, allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta didattica, dà le direttive al Collegio docenti per la costruzione del PTOF, presiede il Comitato di valutazione dei docenti,...; nei successivi commi 93 e 94 delinea il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici, ponendosi in continuità tanto con l'art.25 del DPR n.165, quanto con l'art.2, c.2 del DPR n.80/2013 e con il sistema premiale delineato nel D.Leg.vo n.150/2009.

Oggetto della valutazione è il contributo che il Dirigente è stato in grado di dare al raggiungimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico, così come previsto nel P.M. conseguente al RAV. Donde la necessità di individuare indicatori capaci di misurare tale contributo. A tal fine indica dei criteri generali da seguire, quali:



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

- correttezza, trasparenza, efficacia, efficienza dell'azione dirigenziale in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale; (valutazione del Direttore Generale)
- valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto
- apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale (questionari anonimi)
- partecipazione diretta e convinta al processo di valutazione in tutte le sue fasi
- direzione unitaria della scuola ((varianza nei risultati tra classi), leadership all'interno e all'esterno della scuola, rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

Chi valuta il D.S.? Il Direttore Generale coadiuvato da un Nucleo di valutazione, sulla cui composizione non è detto nulla.

La **valutazione è coerente con l'incarico triennale svolto ed è connessa alla retribuzione di risultato.**

A tal riguardo il comma 86 annuncia un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione, fissa e variabile, e di risultato dei medesimi dirigenti di 12 milioni per il 2015 (ripristina sostanzialmente il mal tolto) di 35 milioni per il 2016, a regime. Aggiunge 46 milioni per l'anno 2016 e 14 milioni per il 2017, da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

SUGGERIMENTO al Dipartimento Istruzione: per la individuazione degli indicatori, non basta la esperienza e la professionalità degli operatori Invalsi e neppure quella dei dirigenti del Miur che hanno il compito di dialogare con la Conferenza nazionale di coordinamento del SNV, occorre andare alla fonte, ai dirigenti scolastici, scelti per meriti e collocazione territoriale, ascoltare dalla loro voce quanto hanno da dirvi su questo delicato argomento!

Quanto, invece, alla valutazione dei docenti, il comma 129, sostituendosi all'art.11 del D.Leg.vo n.297/94, ripropone il Comitato per la valutazione dei docenti, interno a ciascuna scuola, modificandone la composizione e le funzioni:

n.3 docenti della scuola, di cui due scelti dal Collegio docenti e uno dal Consiglio di istituto, n.2 genitori o 1 genitore e 1 studente scelti dal Consiglio di Istituto, 1 componente esterno, individuato dall'USR, tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Presiede il D.S.

Il Comitato individua i criteri di valutazione di cui terrà conto il D.S per assegnare (c.127) annualmente al personale docente una somma del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, fissato in 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, ripartito a livello territoriale fra le istituzioni scolastiche in



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle scuole e delle aree soggette a maggior rischio educativo.

Mi piace evidenziare fra i criteri indicati nella legge, oltre la qualità dell'insegnamento e la responsabilità assunta nel coordinamento organizzativo e didattico o nella formazione del personale, quello che a mio parere rispecchia meglio la realtà di una scuola: risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione, alla diffusione di buone pratiche didattiche.

Se la Scuola è una comunità, non si può legare il concetto di merito a criteri personalistici, nessun docente da solo potrà fare miracoli, anzi bisognerebbe evitare l'effetto "Attimo fuggente", perché questi fenomeni tendono a scatenare competizioni e conflittualità che provocano danni anziché miglioramenti a scapito degli studenti e delle famiglie, meglio un gruppo di docenti della classe: insieme potranno migliorare i risultati della classe ed assumersene ovviamente il merito.

"Il lavoro educativo è per natura di tipo cooperativo, dunque meriti e premi non sono mai di singole persone"



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

COSA CAMBIA CON LA LEGGE N. 107/2015?

Francesca Giammona

Presidente Sezione UCIIM di Palermo

Indipendentemente da qualsiasi considerazione di natura politica o sindacale, la legge 107/15 è legge dello Stato e come tale deve essere applicata. Al fine di facilitarne la lettura e la riflessione comparativa rispetto alle leggi precedenti, si indicano nei seguenti 10 punti i principali elementi di innovazione.

CONTENUTI	NOTE
<p><u>1° Oggetto e finalità (comma 1-4)</u> Nei commi 1-4 la legge enuclea le finalità che si prefigge, enfatizzando alcuni dei contenuti già presenti nel decreto 275 del 1999:</p> <ul style="list-style-type: none">• affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza• innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti• contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali• prevenzione e recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica• realizzazione di una scuola aperta• garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.	
<p><u>2° Piano triennale dell'offerta formativa e autonomia scolastica (commi 5-27)</u> È istituito l'organico dell'autonomia finalizzato alla realizzazione del nuovo piano triennale dell'offerta formativa.</p> <p>Il nuovo Piano triennale dell'offerta formativa:</p>	<p>Sul significato del Piano il comma 1</p>



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

- deve essere predisposto entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento e può essere rivisto annualmente
- è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico
- è approvato dal Consiglio di Istituto
- contiene anche la programmazione delle attività formative del personale ATA
- deve essere reso pubblico dalle istituzioni scolastiche e pubblicato nel Portale unico istituito dalla legge (comma 136), dove saranno rese note anche le eventuali revisioni.

dell'art.3 novellato non riporta sostanziali modifiche al vecchio articolo 3 (DPR 275/99) se non la dicitura "rivedibile annualmente"; "il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia".

Le eventuali revisioni, da apportare entro il mese di Ottobre, devono essere pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi del comma 136. Di rilievo è il fatto che a fornire le linee di indirizzo per la stesura del POF sia il DS e non più il Consiglio di Istituto. Indirizzi che modulano le linee di azione che si intendono svolgere tenendo conto degli obiettivi da perseguire.

Degna di nota, inoltre, nell'ambito dell'autonomia conferita alle scuole, è la puntualizzazione che la legge riserva all'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria; per tali insegnamenti è prevista l'utilizzazione di docenti abilitati per l'insegnamento in tale ordine di scuola in possesso di competenze certificate, nonché, in qualità di specialisti, di docenti appositamente formati abilitati all'insegnamento per altri ordini e gradi di istruzione



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

3° ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

(commi 33-44)

Gli istituti tecnici e professionali offriranno agli studenti almeno 400 ore nell'ultimo triennio di attività da svolgere in azienda o presso strutture pubbliche che potranno essere svolte anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche: nei licei le ore di alternanza scuola-lavoro saranno almeno 200. La riforma prevede anche il potenziamento degli Istituti Tecnici Superiori, da frequentare dopo il diploma, che rappresentano un'alternativa al percorso universitario.

Vengono istituiti :

- la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro
- il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Nel registro sono elencate le imprese e gli enti pubblici disponibili per lo svolgimento dei percorsi.

4° Piano Nazionale della scuola digitale (commi 56-62)

“Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale” è previsto un piano nazionale della scuola digitale.

A decorrere dall' a.s. 2016-2017 le istituzioni scolastiche dovranno promuovere azioni coerenti con tale finalità, avvalendosi anche di laboratori territoriali per l'occupabilità con la partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

5° Organico dell'autonomia (commi 63-77)

A partire dall'anno scolastico 2016/17, con cadenza triennale, verrà costituito l'organico dell'autonomia.

L'organico dell'autonomia è costituito da:

- posti comuni
- posti di sostegno
- posti per il potenziamento Offerta Formativa.

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione, di coordinamento.

6° Competenze dei Dirigenti Scolastici

(commi 78-94)

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.25 D.lvo 165/2001, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del servizio, della valorizzazione delle risorse umane.

Dall'a.s. 2016/17 per la copertura dei posti di personale docente il Dirigente Scolastico formula ai docenti la proposta di incarico triennale rinnovabile in coerenza con il POF secondo i seguenti criteri:

- gli incarichi sono proposti ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento
- prioritariamente sui posti vacanti anche tenendo conto delle candidature dei docenti e della precedenza artt.21 e 33 Legge 104/99
- in assenza di docenti abilitati, si può ricorrere a docenti abilitanti in altra classe di concorso diverse, purché in possesso di titoli di studio validi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

<p>- il DS può svolgere colloqui, valorizzando curriculum, esperienze, competenze</p>	
<p><u>7° CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO (commi 121-125)</u> E' istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.</p>	<p>Si tratta di un voucher di 500 euro all'anno da utilizzare per l'aggiornamento professionale attraverso l'acquisto di libri, testi, strumenti digitali, iscrizione a corsi, ingressi a mostre ed eventi culturali.</p> <p>Da evidenziare la definizione che il comma 124 conferisce alla formazione in servizio quale "adempimento connesso alla funzione del docente" e pertanto "obbligatoria, permanente e strutturale".</p>
<p><u>8° VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (Commi 126 – 128)</u> Viene istituito un fondo di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 finalizzato alla valorizzazione del merito del personale docente.</p> <p>Con Decreto del MIUR il Fondo è ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando i fattori di complessità e delle aree soggette a maggior rischio educativo.</p> <p>Il Dirigente, attingendo alle risorse del fondo assegnate alla scuola, assegna annualmente al personale docente, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, un bonus con natura di retribuzione accessoria.</p>	



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

9° Il comitato di valutazione (commi 129-130)

Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa:

- dura in carica tre anni scolastici
- è presieduto dal Dirigente Scolastico
- i componenti dell'organo sono tre Docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto
- a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici

Il comitato di valutazione ha tra i suoi compiti principali quello di individuare i criteri per la valorizzazione dei Docenti e di esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

In ultimo il comitato valuta il servizio di cui all'art.448 (*Valutazione del servizio del personale docente*) su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (*Riabilitazione*).

Per quel che concerne il ruolo degli organi collegiali non sono state apportate modifiche sostanziali se non nella costituzione del comitato di valutazione cui la legge assegna una nuova funzione e conferisce una nuova struttura.

Rilevanti le novità rispetto al comitato per la valutazione del servizio dei Docenti, previsto dall'art.11 del D.Lgs. n.297 del 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

Prima tra tutte la denominazione che vede il venir meno della specifica "del servizio docenti", probabilmente al fine di non limitarne compiti e funzioni. La ratio legis sembrerebbe prospettare una funzione docente più allargata a diversi ambiti operativi.

Il comitato era formato dal Dirigente Scolastico, che ne era il presidente, da 2 o 4 Docenti quali membri effettivi e da 1 o due Docenti supplenti. Esso durava in carica soltanto un anno scolastico.

Il nuovo comitato di valutazione non prevede i membri supplenti, non è previsto un segretario all'interno del comitato quindi si deduce che i lavori dell'organo non saranno soggetti a verbalizzazione, come accade al contrario negli altri organi a livello di circolo o di istituto.

E' stato infatti soppresso il comma 7



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

	<p>che così fissava <i>“le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso”</i>.</p> <p>I membri del Comitato non sono più eletti come in passato, ma ‘scelti’ rispettivamente dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto; prima stava così scritto: <i>“i membri del comitato sono eletti dal collegio docenti nel suo seno”</i>, dicitura che invogliava esplicitamente l’organo ad eleggere seguendo il dispositivo della votazione’</p>
<p><u>10° OPEN DATA (commi 136-144)</u></p> <p>E’ istituito il Portale Unico dei Dati della Scuola che conterrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• bilanci delle scuole• dati pubblici del servizio nazionale di valutazione• l’anagrafe dell’edilizia scolastica• l’anagrafe degli studenti• incarichi attribuiti ai docenti• i piani dell’offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie• i dati dell’osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto, i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l’avanzamento didattico, tecnologico e d’innovazione del sistema scolastico• curriculum studenti e docenti• la normativa, gli atti e le circolari	



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

DELEGHE AL GOVERNO

1. Redazione testo unico delle disposizioni in materia di istruzione
2. riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
3. promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
4. revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale
5. istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni
6. garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia,
7. promozione e diffusione della cultura umanistica
8. riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero
9. adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

LE DELEGHE DELLA LEGGE N. 107/2015

Giacomo Timpanaro

Vicepresidente Nazionale UCIIM

1. Stile UCIIM

Nello stile dell'UCIIM una legge approvata si deve applicare al meglio per il bene della scuola e delle future generazioni. A tal fine sono fondamentali le proposte per le deleghe, quando sono presenti nella legge, le proposte applicative e principalmente il contributo quotidiano dei docenti e dei dirigenti scolastici. La normativa va rispettata, ma in fase applicativa può essere migliorata se ha dei limiti.

Noi siamo per essere propositivi, costruttivi in una visione prospettica, come lo siamo sempre stati nei nostri 71 anni di vita associativa.

2. Deleghe

I commi che riguardano le deleghe vanno dal 180 al 185. Il governo deve adottare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge i decreti legislativi, provvedendo al "riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge" (comma 180).

3. Deleghe fondamentali

Con la Legge n. 107/2015, sono state conferite al governo 9 deleghe, alcune di queste riguardano aspetti fondamentali del sistema educativo di istruzione e di formazione, in particolare: il nuovo testo unico, richiesto da tanti anni dall'UCIIM, la formazione iniziale e il reclutamento dei docenti, il sistema integrato 0-6 anni.

4. Testo unico

Un nuovo testo unico è ormai improcrastinabile, dopo riforme e contro riforme, leggi riguardanti la scuola anche all'interno di provvedimenti generali, leggi attualmente in vigore che si contraddicono.

Il decreto legislativo riguardante il testo unico si deve basare su alcuni indispensabili e fondanti criteri.

- Salvaguardare il valore dell'azione educativa della scuola, inserendo nel testo unico la definizione "Sistema educativo di istruzione e di formazione", prevista dalla Legge n. 53/03 e le fondamentali finalità



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

educative del Decreto legislativo n. 297/94, del D.P.R. n. 275/99 e appunto della Legge n. 53/03, superando così il limite più evidente della Legge n. 107/15, che ha cambiato il termine fondante “educativo” con “nazionale”.

Propongo la seguente intitolazione: “Testo unico delle disposizioni legislative del sistema educativo di istruzione e di formazione”.

- Garantire la democrazia, la collegialità, la sinergia, la cooperazione, la condivisione e la corresponsabilità, nel rispetto di ruoli e di competenze.

Non aver previsto una riforma organica e sistematica degli organi collegiali è uno dei maggiori limiti dell’attuale processo di cambiamento. È improcrastinabile una nuova legge degli organi collegiali, l’UCIIM ha già pronta una proposta.

- Assicurare l’educazione integrale della persona.
- Garantire e valorizzare la professionalità docente e dirigente.
- Valorizzare una reale cooperazione scuola-famiglia per un’azione educativa condivisa e corresponsabile.
- Prevedere un reale rapporto con il territorio.
- Assicurare i rapporti e gli scambi internazionali.
- Valorizzare la socializzazione delle buone prassi.

Il comma 181, lettera a, punto 3 prevede “il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all’intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell’Unione europea”, spero che se ne faccia buon uso, applicando i criteri precedentemente esposti, nel raccogliere e nell’armonizzare le norme, nonché nell’abrogazione di quelle contrastanti.

È indispensabile che nell’elaborazione del testo unico si coinvolgano persone competenti, valorizzando anche il mondo della scuola e delle associazioni professionali di docenti e di dirigenti.

5. Istruzione professionale

Indubbiamente l’istruzione professionale deve essere rivista, particolarmente per quanto riguarda la dimensione operativa e le qualifiche.

Nella revisione dell’istruzione professionale un limite parzialmente superabile, se si vuole, è la spesa. Nel comma 185 si afferma che non vi devono essere



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

maggiori oneri, eventualmente solo compensazioni, ma poi giustamente si afferma che se ci sono investimenti nella legge di stabilità o altre leggi si può derogare. Questo concetto vale per tutte le deleghe. L'istruzione professionale non può essere rivista senza una maggiore spesa, come dicevo principalmente per la valorizzazione della dimensione operativa, troppo sacrificata.

Un altro vincolo previsto dalla Legge n. 107/2015, principalmente per la valorizzazione della dimensione operativa, è l'obbligo di non aumentare le ore, per superarlo si devono trovare altre vie, una potrebbe essere la piena applicazione della flessibilità.

Altro punto importante le qualifiche. A parità di costo, anche con accordi con le regioni, si dovrebbe ritornare alle qualifiche autonome delle scuole, all'interno di un percorso quinquennale. In alcune regioni attualmente avviene che gli oneri sono essenzialmente delle istituzioni scolastiche, pur essendo ufficialmente corsi regionali, allora perché non superare questi limiti e rendere più efficace e lineare la formazione a livello di qualifiche?

Opportuna anche la revisione delle opzioni, per dare maggiore autonomia alle singole istituzioni scolastiche nei curricoli, secondo criteri generali e garantendo un albo nazionale.

6. Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

Condivido l'istituzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, spero che i punti portanti di questa delega vengano applicati nel decreto legislativo e poi realizzati.

Io non mi limiterei solo alla generalizzazione, come si sostiene nel comma 181, lettera e, punto 1.1, ma aggiungerei anche l'obbligatorietà da parte dello stato di assicurare questo servizio a tutti i richiedenti, garantendo sempre la libertà di scelta delle famiglie.

Nella scuola dell'infanzia è indispensabile prevedere la diminuzione del numero degli alunni per classe.

Io sono per l'abrogazione di una norma altamente deleteria: il D.P.R. n. 81/09.

7. Formazione iniziale e reclutamento dei docenti

Indubbiamente andavano rivisti la formazione iniziale e il reclutamento dei docenti.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

7.1 Formazione iniziale

Da sempre mi sono battuto contro l'art. 5, comma 1, lettera a della Legge n. 53/03, che, tra l'altro, prevedeva il deleterio vincolo per la qualità dei futuri docenti tra posti in organico disponibili e posti universitari a disposizione. Errori come questo non devono più essere ripetuti.

Negli articoli del testo unico riguardanti la formazione iniziale ritengo indispensabile che si prevedano corsi che garantiscano un giusto equilibrio tra competenze disciplinari, con particolare riferimento all'analisi epistemologica, competenze pedagogico-metodologico-didattiche, conoscenza delle scienze fonti, competenze comunicativo-relazionali, conoscenza della normativa scolastica, deontologia.

La formazione iniziale dei docenti non deve essere affidata solo all'università, ma devono avere un ruolo fondante anche la scuola e le associazioni professionali di docenti e di dirigenti.

7.2 Reclutamento dei docenti

Il reclutamento dei docenti è una nota particolarmente dolente della Legge n. 107/2015 che prevede "l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale" (comma 181, lettera b, punto 2), poi al punto 3 si aggiunge "il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite: "3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale"; il punto 3.2 prevede "la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato"; al punto 3.3 si afferma "per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi".

Le citazioni dirette ci fanno comprendere una grande confusione logica e terminologica, a mio giudizio è indispensabile fare chiarezza e rimediare a errori ed incongruenze.

Non concordo minimamente che un docente che superi un concorso nazionale debba fare tre anni a tempo determinato con stipendio fissato dal governo, venendo utilizzato anche come tappabuchi, come si afferma nella legge, "graduata assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti" (comma 181, lettera b, punto 3.3), senza poter fare la prova



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

su una cattedra. Spero che almeno nell'ultimo anno si possa regolarmente insegnare, con l'affiancamento di un tutor.

Non è possibile valutare le competenze professionali dei docenti senza poter realmente svolgere la funzione docente con una propria cattedra, essendo fondamentali il raccordo e la sinergia tra progettazione, realizzazione, valutazione e certificazione.

È indispensabile trovare dei rimedi agli evidenti limiti della legge, in merito avanzo tre proposte.

- a) Applicare le indicazioni della legge per quanto riguarda la durata triennale, che io non condivido, del periodo di prova, ma prevedendo un anno di specializzazione, uno di inserimento guidato, uno di svolgimento della funzione docente su cattedra, indispensabile per la valutazione finale. Si propone questo per porre almeno parzialmente rimedio a questa delega.
- b) Modificare la delega e prevedere, dopo la laurea magistrale e un anno di specializzazione, comprensivo di tirocinio, anche indiretto, un concorso nazionale seguito per i vincitori da un periodo di prova su cattedra prima del passaggio a tempo indeterminato.
- c) Modificare la legge delega prevedendo una laurea magistrale specializzante, comprensiva di tirocinio, anche indiretto, e per chi supera il concorso un periodo di prova su cattedra prima del passaggio a tempo indeterminato.

Nei concorsi si devono realmente valutare le conoscenze e le competenze già enunciate.

Dopo il superamento del concorso, si deve sostituire il termine tirocinio, che non è corretto, con periodo di prova.

Per i vincitori di concorso nell'anno di prova gli stipendi devono essere quelli base previsti per i docenti a tempo determinato e non si devono fissare altri tipi di stipendi.

Non concordo che le innovazioni della formazione iniziale e del reclutamento previste dalla legge riguardino solo la scuola secondaria, mi sono sempre battuto per superare la differenziazione tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

Nulla osta che si possano rivedere, anche con apposita legge, al fine di armonizzarli con la scuola secondaria, la formazione iniziale e il reclutamento della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

8. Inclusione

I punti della delega riguardante l'inclusione per essere correttamente applicati richiedono un notevole investimento, speriamo che si stanziino fondi sufficienti.

Alcuni dei punti sono ripetitivi essendo già previsti dalla normativa vigente, altri presentano una confusione terminologica e concettuale.

Di particolare rilevanza educativo-didattica è il riconoscimento delle differenti modalità comunicative.

Valida la previsione della formazione in servizio dei docenti e dei dirigenti scolastici sull'inclusione.

9. Comma 181, punti f e g

Concordo con quanto previsto nella lettera f (diritto allo studio – carta dello studente) e nella lettera g “promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica”, considerandoli all'interno di una valorizzazione generale della cultura.

Nella lettera g sono particolarmente importanti i punti 2,3,4,6.

10. Valutazione e certificazione, esami di stato

È urgente la rivisitazione, con il superamento del D.P.R. n. 122/09, della certificazione del primo ciclo, che prevede anche l'ascientifica “valutazione in decimi” (art. 8, comma 1).

Si dovrebbe realizzare una certificazione descrittiva, tenendo conto anche della progettazione, realizzazione e valutazione.

La descrittività delle competenze maturate si dovrebbe estendere anche alla secondaria di secondo grado.

Concordo con la revisione degli esami di stato del primo e del secondo ciclo.

11. Comma 183

Il comma 183 prevede che siano raccolte “per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge”.

L'applicazione di questo comma se ben realizzata potrà portare grande chiarezza ed essere un importante punto di riferimento.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

12. Comma 185

Come ho già affermato prima, secondo il comma 185 “dall’attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184” non vi devono essere nuovi o maggiori oneri per lo stato, ma si possono prevedere possibili compensazioni, eventuali nuovi o maggiori oneri devono essere deliberati nella legge di stabilità o in altre leggi.

Speriamo che il governo e il parlamento applichino al meglio questo comma. Sostengo uno stanziamento equilibrato dei fondi, in base alla ricaduta educativa e sociale degli investimenti.

13. Formazione in servizio, consulenza, accompagnamento e monitoraggio riguardanti la Legge n. 107/2015

Per una positiva ricaduta è indispensabile progettare, realizzare, valutare e monitorare azioni di consulenza, di accompagnamento e di formazione in servizio riguardanti la Legge n. 107/2015, anche di concerto con le associazioni professionali di docenti e di dirigenti.

È importante costituire un comitato di monitoraggio nazionale e dei comitati regionali sull’applicazione della Legge n. 107/2015, particolarmente sulla ricaduta educativo - didattica ed organizzativa.

La consulenza, l’accompagnamento, la formazione in servizio e il monitoraggio devono essere affidate a persone altamente competenti.

La formazione in servizio si deve basare sulla metariflessione, sulla metacognizione, sulla metaformazione, sulla valorizzazione della partecipazione attiva, consapevole e responsabile dei corsisti, sulle attività laboratoriali, sull’eclettismo funzionale.

14. Conclusioni

Io sono ottimista, noi come UCIIM continueremo a batterci per una scuola educativa. In ogni caso i docenti e i dirigenti scolastici ogni giorno potranno rimedio ai limiti della normativa, con le loro competenze, con il loro lavorare in sinergia, condivisione e corresponsabilità, con la loro passione, con la loro deontologia, come adulti significativi.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

I NODI CRITICI DELLA BUONA SCUOLA

di **Rossella Verri**

Vice Presidente Nazionale UCIIM

Profili di incostituzionalità della Buona Scuola

- Contrasto della Legge 107/2015 con l'articolo 72 c. 1 della Costituzione, il quale prescrive che il Parlamento approvi i disegni di legge *“articolo per articolo e con votazione finale”*.
La Legge 107 invece è composta da un unico articolo, suddiviso in 212 commi;
- La Costituzione impone alla pubblica amministrazione il principio dell'imparzialità ex art. 97 c. 2 *“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”* : come si concilia questo principio con il potere attribuito al Dirigente Scolastico di scegliere i docenti più adatti per l'Istituto?
- La Costituzione impone il principio di uguaglianza tra coloro che svolgono lo stesso lavoro ex art. 3 commi 1 e 2 . Il primo comma dell'art.3 è dedicato al principio di uguaglianza formale ed all'enunciazione di una serie di divieti di discriminazione; il 2° comma enuclea il principio dell'uguaglianza sostanziale. Come si concilia la divisione dei docenti tra titolari di cattedra e titolari di un *“ambito territoriale”*?
- La Legge 107 crea un'autorità salariale nella figura del Dirigente Scolastico (caso unico nel rapporto di lavoro pubblico), introduce meccanismi di valutazione individuale da cui conseguono premi in denaro che, come elementi di natura salariale, devono essere disciplinati dagli artt. 2, 42, e 45 del D. Lvo. 165/2001.

Necessità di chiarimenti in merito alla Legge 107/2015

Occorre chiarire che cosa si intenda per aree disciplinari ex art. 1 c. 7

Un primo chiarimento deriva dalla recentissima C.M. prot. 39548_15 del 21/09/2015 *“Le aree di intervento in ordine al potenziamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche previste dal comma 7 della legge 107 sono state ricondotte a titolo esemplificativo ad una serie di campi tendenzialmente corrispondenti alle aree disciplinari degli insegnamentiomissis....”*

Vengono pertanto individuati sette campi di potenziamento dell'offerta formativa per le scuole di secondo ciclo e sei per quelle di primo ciclo, in quanto, per queste ultime, l'area disciplinare socio-economica e per la legalità risulta esprimibile, per ragioni di afferenza ordinamentale, nello stesso campo dell'area umanistica”



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Occorrerebbero criteri di omogeneità per tutte le scuole.

Che cosa manca nella Legge 107/15 . Connessione con la Legge di Stabilità 2015.

- Come già scritto nelle mie proposte emendative al d.d.l. Buona Scuola, manca il riferimento alla persona, all'educazione, alla formazione e a quale tipo di studente si vuole formare, si parla in generale di innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze;
- Manca la nozione condivisa delle competenze e la formazione obbligatoria dei docenti nel merito;
- Manca il riferimento all'innalzamento della qualità dell'insegnamento, come processo attivo; mancano le indicazioni delle modalità-metodologie idonee per promuoverlo;
- La scuola dell'infanzia è esclusa dalla fase di potenziamento in attesa del progetto 0-6.
La scuola dell'infanzia è basilare per il successo scolastico futuro.
- A lato della legge 107 si pone il problema delle supplenze brevi per il personale amministrativo e tecnico, che, secondo la Legge di Stabilità 2015 c. 332, possono essere assegnate quando l'organico di diritto ha meno di tre posti, mentre per i collaboratori scolastici le supplenze brevi sono possibili a partire dall'ottavo giorno di assenza. Resta da dimostrare che la digitalizzazione diminuisca i carichi di lavoro del personale A.T.A. , dato che sino ad oggi ha prodotto aumento di carichi di lavoro. Il comma 334 della suddetta legge di Stabilità stabilisce la riduzione di 2020 posti per gli A.T.A.

Problemi contrattuali

La Legge di Stabilità 2015 porta ad un ulteriore blocco del CCNL nelle Amministrazioni pubbliche per tutto il 2015 e ad una moratoria contrattuale di 6 anni. Inoltre il comma 255 proroga il blocco delle indennità di vacanza contrattuale a tutto il 2018.

La Corte Costituzionale ha invece sancito l'illegittimità del blocco della contrattazione collettiva, ma né Governo né Aran hanno avviato le procedure per le trattative.

Lo stesso Tribunale di Roma ha di recente accolto il ricorso per il rinnovo dei contratti del settore pubblico sollecitando Governo e Aran ad aprire le trattative.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Proposte

- Far coincidere gli ambiti territoriali con le reti di scuole per le chiamate dirette dei docenti;
- Istituire collegamenti tra Miur e Università del Nord per promuovere la formazione dei docenti di sostegno che mancano al Nord e che stanno arrivando dal Sud, giovani e formati;
- Promuovere la revisione dello stato giuridico dei docenti e la carriera dei docenti, che la legge 107 riobbliga all'aggiornamento, come già sancisce il DPR 419/74 art.7, mai abrogato.
- Istituire in UCIIM le commissioni di approfondimento e di proposta relative alla nove deleghe che la 107 affida al Governo.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

VALUTAZIONE E MERITO DEI DOCENTI alla luce della Legge n. 107/2015

di **Chiara Di Prima**

Presidente Regionale UCIIM Sicilia

Il concetto di **valutazione**, da sempre strettamente legato al mondo della scuola, si carica oggi, più che mai, di grande attualità, non solo per le importanti implicazioni nella valutazione degli apprendimenti degli studenti, tema caro alla letteratura scolastica specialistica e non, ma soprattutto per la questione della **valutazione di sistema** e per le recenti novità in merito alla **valutazione del personale e del servizio offerto dalle scuole**.

Attuare forme di valutazione nella scuola dell'autonomia significa attivare un modello operativo coerente e completo, la cui funzione è quella di **orientare, regolare e indirizzare** ogni aspetto del sistema.

QUADRO NORMATIVO

- ▶ **D.lgs n. 286/1999** - “ Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della Legge n.59/1997”
- ▶ **Legge n.53/2003** - “ Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
art.3 - “Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e formazione”.
- ▶ **D.lgs 150/2009** - imponente decreto (74 articoli) che modifica in parte le norme sul pubblico impiego disciplinate dal D.lgs 165/2001.

Fulcro di questa riforma è la **valorizzazione del merito finalizzata al miglioramento dei risultati e delle performance dei singoli dipendenti e dei dirigenti per assicurare una maggiore efficienza organizzativa**.

Titolo II Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

Capo I Disposizioni generali

Art.2 Oggetto e finalità

Comma 1: *Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art.2, comma 2, del decreto legislativo*



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

165/2001, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale.

LO SCENARIO

L'introduzione di un nuovo sistema di valutazione, oltre ad allineare il nostro paese al resto d'Europa, dovrebbe consentire di migliorare l'efficacia formativa delle istituzioni scolastiche, attraverso una *sistematica e sinergica attività di collaborazione tra tre istituzioni:*

- **Invalsi che sosterrà le scuole nella definizione dei piani di miglioramento**
- **Ispettori che supporteranno l'attività di valutazione esterna**
- **Scuole impegnate nell'autovalutazione e nella definizione dei Piani di Miglioramento**

N.B. Gli esiti della valutazione non sono finalizzati né finalizzabili a procedure di carattere sanzionatorio: la mancanza di una cultura della valutazione nel nostro paese è da collegare soprattutto a questo fallace preconcetto (vedi prove INVALSI)

L.107 - COMMA 121

- ▶ Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di **valorizzarne le competenze professionali**, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la **Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente** di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

La CARTA di euro 500 annui, può essere utilizzata per:

- ▶ l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste,
- ▶ per l'acquisto di hardware e software,
- ▶ per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
- ▶ a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,
- ▶ per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
- ▶ per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

- ▶ per iniziative coerenti con le attività del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti **i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta** di cui al comma 121

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è **obbligatoria, permanente e strutturale.**

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con:

- ❖ **il Piano triennale dell'offerta formativa;**
- ❖ con i risultati emersi dai **piani di miglioramento** delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,
- ❖ sulla base delle priorità nazionali indicate nel **Piano nazionale di formazione.**

Lo stanziamento di **euro 200 milioni annui** a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione

- alla dotazione organica dei docenti,
- ai fattori di complessità delle istituzioni scolastiche
- alle aree soggette a maggiore rischio educativo
- ▶ **Comma 127: Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.**
- ▶ **Comma 128: La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.**

Il nuovo articolo 11, così come novellato dal comma 129, stabilisce che:

- ▶ il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- ▶ nessun compenso previsto per i membri;
- ▶ durerà in carica **tre anni** scolastici;



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

- ▶ sarà presieduto dal Dirigente scolastico;
- ▶ i componenti dell'organo saranno: **tre docenti** dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto;
- ▶ a questi ultimi si aggiungono **due rappresentanti dei genitori**, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; **un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori**, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di istituto;
- ▶ un **componente esterno** individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- ▶ **Individua i criteri** per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base
 - a) della **qualità dell'insegnamento** e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al **potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica**, nonché della collaborazione alla **ricerca** didattica, alla **documentazione** e alla **diffusione** di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel **coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione** del personale.
- ▶ esprime il **proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova** per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- ▶ in ultimo il comitato **valuta il servizio** di cui all'art.448 (*Valutazione del servizio del personale docente*) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la **riabilitazione del personale docente**, di cui all'art.501 (*Riabilitazione*).

N.B. Per queste due fattispecie il comitato opera **con la presenza dei genitori e degli studenti**, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal Consiglio di istituto.

- ▶ Come verranno scelti i docenti che andranno a far parte del comitato?
- ▶ Sarà garantita la presenza di docenti appartenenti a tutti i segmenti scolastici dell'Istituto (es. Infanzia, Primaria...)



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

- ▶ La rosa dei docenti che dovrà essere scelta quali requisiti dovrà possedere oltre, si spera, all'imparzialità e all'indipendenza dagli influssi filo dirigenziali?
- ▶ Avrà luogo una candidatura di docenti?
- ▶ Cosa si terrà in considerazione per l'individuazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti?
- ✚ In seno al Collegio dei docenti è quanto mai necessaria una maggiore dose di consapevolezza. Tuttavia, se nell'ambito di tale organo la partecipazione alla scelta potrà essere palesemente più democratica, nel Consiglio di istituto si potrebbe correre il rischio di avere già i nominativi pronti per l'uso: docente e rappresentanti dei genitori compresi.
- ▶ Quale specifica funzione avrà all'interno dell'organo il membro esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale?
- ▶ Gli atti del comitato inerenti il comma 3 dell'art.11 saranno pubblicati all'albo dell'istituzione scolastica?
- ▶ Una volta individuati i criteri sulla base delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art.11, questi ultimi saranno inviati per conoscenza agli organi coinvolti nella scelta?
- ▶ La motivazione del bonus sul merito assegnato dal dirigente scolastico sarà resa pubblica?
- ▶ Come in ogni processo valutativo, i criteri devono essere declinati in **indicatori misurabili e descrittori specifici**.

A chi è affidato tale compito?

L'UCIIM, come già esplicitato in sede di audizione, ritiene indispensabile che tali indicatori facciano riferimento a:

- ✓ competenze progettuali e validità di ricaduta della progettazione;
- ✓ coerenza tra progettazione ed attività educativo-didattica;
- ✓ capacità comunicativo-relazionali;
- ✓ puntualità nel rispetto degli orari e delle consegne;
- ✓ partecipazione agli organi collegiali;
- ✓ attività esterna alla scuola nell'ambito educativo-didattico-formativo;
- ✓ partecipazione ad iniziative di formazione in servizio attivate da associazioni ed enti accreditati.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

- ▶ La condivisione dei risultati conseguiti dai docenti destinatari del merito andrebbe ad incrociarsi con un'altra interessante novità: la **valutazione dei dirigenti scolastici**, anch'essa contemplata dal comma 93 della legge 107; la lett.a) fa riferimento al criterio della *“valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali”*.
- ▶ **L'esternazione dei risultati sostanzierebbe anche l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica amministrazione** malgrado il comma 3 dell'articolo 43 del D.Lgs. n.297 del 1994 stabilisca espressamente che *“non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato”*.
- ▶ Nel 2009, il decreto legislativo 150 di brunettiana memoria, a proposito del *Ciclo di gestione della performance* ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il principio della **definizione** e dell'**assegnazione degli obiettivi** che, nella scuola, si tradurrebbe in un sistema capace di innescare una co-partecipazione generale da parte dell'intera comunità, coinvolgendo tutti al **miglioramento dell'organizzazione**.

Al Dirigente dunque è affidato il compito di delineare un rapporto virtuoso fra **progettazione, attuazione, valutazione e qualità**, che sia governato da alcuni criteri-guida:

- ▶ la consapevolezza che la valutazione, a qualsiasi livello la si eserciti, svolge, prioritariamente, la **funzione orientativa** di raccolta sistematica di dati, per innalzare i livelli di qualità di un sistema;
- ▶ la necessità della partecipazione informata, attiva e consapevole, di chi attende all'attività valutativa;
- ▶ un consistente investimento sulle condizioni strutturali e sulla professionalità, capace di alimentare dal basso una **cultura e una pratica della valutazione**, finalizzata all'efficacia dell'intero sistema e al miglioramento progressivo ed equamente distribuito degli esiti;
- ▶ il rispetto, in ogni fase e circostanza in cui si esercitino forme e attività di valutazione, di una **trasparente e coerente dialettica fra valutatore e valutato**, che non comporti la stesura di classifiche con logiche punitive o premiali, ma valorizzi la comune ricerca di strategie di miglioramento e di riequilibrio del sistema e delle sue singole componenti.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

- ▶ Di fronte a queste problematiche il compito del dirigente scolastico è quello di essere il protagonista delle reti di relazioni, della responsabilità condivisa, della negoziazione; di operare scelte strategiche per un apprendimento collettivo; di governare la scuola con un **sistema a rete** in cui ci sia **reciprocità, collaborazione, interdipendenza**.

Perché la scuola diventi una **COMUNITA' EDUCANTE**, sono necessari veri Maestri che siano sostenuti, guidati, accompagnati nel loro difficile e delicatissimo lavoro da Dirigenti che, con la loro professionalità, con le loro buone idee, con la voglia di fare, il piacere di esserci, la creatività e la freschezza di un ruolo da reinventare ogni giorno, segnino la strada da percorrere, interagendo con le famiglie, con le Istituzioni e con le forze vive della società, in un'operosa **"CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA"**

- ▶ Solo il possesso di tali competenze consentirà al Dirigente, e di conseguenza ai docenti, di intervenire in maniera proficua e di predisporre tutti gli itinerari utili per la propria vita professionale, senza tuttavia dimenticare che **non è importante esclusivamente valutare ciò che è utile, quanto piuttosto valorizzare ciò di cui si dispone**, favorendo lo sviluppo consapevole delle capacità di ciascuno, per raggiungere **la condizione desiderata a partire dalla condizione esistente**.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

LA LEGGE N. 107/2015 E L'IRC

Sergio Cicatelli

Consigliere nazionale UCIM

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, il progetto governativo su *La Buona Scuola* è diventato legge. Si tratta di una raccolta di misure che vengono a modificare il funzionamento della scuola italiana e che hanno assunto notevole spazio nel dibattito politico recente, sia per l'oggettiva rilevanza dell'argomento, sia per l'esposizione mediatica che il governo (principalmente nella persona del suo presidente) ha avuto sull'argomento. È dunque utile procedere a una lettura del testo, che non potrà entrare nei dettagli e trascurerà certamente numerosi aspetti applicativi o di minore interesse per una platea di docenti, ma che cercherà di evidenziare le principali innovazioni e le ricadute che la legge potrebbe avere sull'Irc. Su questo ultimo aspetto è facile osservare che la legge semplicemente non se ne occupa, ma diverse disposizioni avranno almeno indirettamente degli effetti sull'Irc e soprattutto sugli Idr.

In premessa va senz'altro giudicato positivamente l'investimento di risorse sulla scuola. Dopo anni di tagli dettati dall'idea che la scuola fosse principalmente una spesa improduttiva, si è tornati ad investire sulla scuola, anche se la progettualità sembra concentrarsi più sull'intervento sociale (eliminazione o riduzione del precariato) che sul piano culturale. L'intero progetto ruota intorno all'assunzione di oltre centomila precari, secondo una logica che ha in un certo senso invertito il rapporto tra causa ed effetto: di norma ad un progetto educativo e culturale dovrebbe seguire la ricerca delle risorse necessarie per realizzarlo; in questo caso si è partiti dalle risorse a vario titolo disponibili (i precari) per costruirvi intorno un progetto di scuola, che cerca di rispondere anche a emergenze di vario genere: raccordo migliore tra scuola e lavoro, diffusione di una cultura (e di una strumentazione) digitale, trasparenza ed efficienza organizzativa, sicurezza ed edilizia scolastica.

1. L'iter: da *La Buona Scuola* alla legge 107/15

Fin dall'esordio, il Presidente del Consiglio Renzi aveva posto la scuola al centro della sua azione di governo. Come aveva dichiarato nel discorso di presentazione al Senato per la fiducia (24-2-2014), «noi pensiamo che non ci sia politica alcuna che non parta dalla centralità della scuola». Il punto di partenza sarebbe stata l'edilizia scolastica (che in realtà produce effetti più sui lavori pubblici), ma nei mesi successivi sarebbe progressivamente maturato un programma di



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

interventi più ampi sulla scuola in cui il Presidente del Consiglio, più che il Ministro dell'istruzione, sceglieva di esporsi personalmente.

A sua volta il ministro Giannini, nel presentare in Senato le sue linee programmatiche (27-3-2014) rivendicava al Governo il fatto di essere «il primo, a partire dall'immediato Dopoguerra, ad aver posto l'istruzione al centro dell'agenda politica». Ad anticipare gli sviluppi successivi il Ministro dichiarava che «la questione più importante nel mondo della scuola [...] è indubbiamente rappresentata dalla patologia tutta italiana del precariato» (veniva però anche aggiunto che il precariato era da riassorbire «in un'ottica di medio e lungo periodo»).

Durante l'estate si creava una grande attesa per l'azione sulla scuola. Elaborato da un piccolo comitato (prevalentemente esterno al Ministero), il 3 settembre veniva finalmente pubblicato il progetto dal titolo *La Buona Scuola*, che raccoglieva in 136 pagine dalla grafica accattivante una serie di proposte raccolte intorno a sei capitoli principali: un piano di assunzione straordinario di docenti; nuove modalità di formazione e valorizzazione della professionalità; autonomia e semplificazione amministrativa; integrazioni al curriculum di studi; raccordo con il mondo del lavoro; apertura alle risorse private per le scuole.

Il documento partiva, con una certa enfasi, dal presupposto che «l'istruzione è l'unica soluzione strutturale alla disoccupazione» (p. 5) e individuava le principali emergenze della scuola nello squilibrio tra organico di diritto (insufficiente) e precari (sovraabbondanti). Era facile trovare la soluzione in un piano straordinario di assunzioni, quantificato in 148.100 unità. Queste assunzioni avrebbero assicurato il potenziamento di alcuni insegnamenti, andando a caratterizzare il nuovo asse culturale della scuola italiana: storia dell'arte, musica, sport. Tra le proposte di maggior interesse, ma anche oggetto di maggiore polemica, c'era la volontà di valorizzare il merito dei docenti.

Dal 15 settembre al 15 novembre si apriva una consultazione pubblica, condotta prevalentemente on line ma sostenuta anche da incontri con esponenti del mondo politico e amministrativo. A un mese esatto dalla conclusione, il 15 dicembre 2014 ne erano resi noti i risultati, che mettevano in luce alcuni nodi critici. L'attenzione si era concentrata sul sistema premiale degli insegnanti, ma venivano denunciate anche assenze importanti che richiedevano un'attenzione supplementare: disabilità, stranieri, formazione professionale, scuola dell'infanzia, orientamento, scuole paritarie.

Si avviava quindi una fase di ripensamento e di mediazione che, ritardando l'avvio dell'iter legislativo, faceva temere per il rispetto dei tempi di attuazione. Il disegno di legge (ddl) era approvato dal Consiglio dei Ministri solo il 12 marzo 2015 e presentato alla Camera il 27 marzo. Durante l'iter legislativo, il 5 maggio, aveva



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

luogo uno sciopero del personale della scuola, che per la prima volta dopo anni vedeva una massiccia adesione con la convergenza di tutti i maggiori sindacati contro il ddl in discussione. Il percorso si concludeva comunque il 20 maggio alla Camera e il 22 il ddl passava al Senato, dove riceveva una rapida approvazione il 25 giugno, solo grazie a un voto di fiducia, resosi necessario per superare l'ostruzionismo delle opposizioni e i contrasti interni alla stessa maggioranza. Alcune modifiche al testo rendevano necessario un nuovo passaggio alla Camera, dove il ddl era trasmesso il 30 giugno e definitivamente approvato il 9 luglio. La legge riceveva il numero 107 ed era firmata il 13 luglio, comparando in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio ed entrando in vigore il giorno successivo.

2. La natura della legge

La legge 13-7-2015, n. 107, reca il titolo di «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e si presenta sotto forma di un unico articolo ripartito in 212 commi, per via della fiducia posta al Senato su un maxiemendamento che ha assorbito l'intero testo del ddl.

È il caso di soffermarsi in primo luogo sul titolo del provvedimento, che già da solo mette in evidenza aspetti e intenti significativi. Anzitutto, si parla di «riforma», con un termine che ci appare francamente sproporzionato, almeno in relazione al sistema scolastico, che ha visto ben altre e più significative riforme, da quella Gentile a quella della scuola media, da quella Berlinguer a quella Moratti. La legge 107 non tocca l'ordinamento e si limita a intervenire sulle regole di funzionamento della scuola, badando più al personale che agli alunni, più agli aspetti gestionali che alla proposta educativa (se non in minima parte).

Fatta questa premessa, dobbiamo notare che la sedicente riforma si applica al «sistema nazionale di istruzione e formazione», espressione che costituisce una novità nel panorama legislativo degli ultimi vent'anni. La legge 53/03 e ancora prima la legge 30/00 avevano istituito il «sistema educativo di istruzione e di formazione»; la legge 60/00, sulla parità scolastica, aveva istituito il «sistema nazionale di istruzione»: la nuova dizione sembra essere una sintesi di queste due locuzioni, senza però che sia stata fornita una spiegazione della novità, né che essa sia stata oggetto di dibattito precedente o successivo. Come motivi di continuità siamo sempre in presenza di un sistema, cioè di una organizzazione complessa e articolata, e il sistema è sempre costituito dai due rami dell'istruzione e della formazione (anche se quest'ultima è oggetto di scarsa attenzione). Come fattore di discontinuità c'è la qualifica del sistema, che da educativo diventa «nazionale», con una trasformazione su cui merita di soffermarsi.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

La formula originaria – tanto nella riforma Moratti quanto nella riforma Berlinguer – aveva trovato nella dimensione educativa il fattore unificante dell'azione scolastica (istruzione) e professionale (formazione). Educazione vuol dire attenzione alla persona, alla sua crescita e alla sua specificità, a prescindere dalle dimensioni più particolarmente cognitiva o operativa che – nonostante le continue e sempre più frequenti contaminazioni – possono caratterizzare rispettivamente il mondo della scuola e quello della formazione.

Trasformare il sistema da educativo in nazionale vuol dire avere in mente soprattutto l'identità politica (in senso alto) e amministrativa del sistema. Nel momento in cui, come vedremo, la legge intende attuare l'autonomia scolastica, il richiamo alla dimensione nazionale sembra essere una clausola di sicurezza (o una riserva mentale) rispetto ai possibili sviluppi incontrollati di tale autonomia. Del resto, il sistema di cui la legge si occupa è praticamente solo quello statale: le scuole paritarie (per le quali aveva senso parlare di «sistema nazionale» nella legge 60/00) sono del tutto trascurate e dovranno solo subire alcuni effetti perversi della legge (per esempio l'emorragia di docenti che decideranno di passare nei ruoli dello Stato). La prospettiva è dunque essenzialmente statalista e l'aggettivo 'nazionale' può esserne un'efficace e ulteriore testimonianza.

Infine, il titolo della legge precisa la sua natura di legge delega, dalla quale dovranno derivare nei prossimi mesi una quantità di decreti legislativi, tra i quali sembra essere sottolineato implicitamente quasi solo quello che conterrà il nuovo Testo Unico («riordino delle disposizioni legislative vigenti»), ma la dizione si presta a identificare anche qualche altro tipo di delega. La categoria del «riordino» ci sembra comunque appropriata al compito di mettere ordine nella impressionante stratificazione di norme che si sono accumulate sulla scuola negli ultimi anni.

3. Le finalità della legge: focus sull'autonomia delle scuole

Cominciamo ora l'esame della legge, nel corso del quale non seguiremo sempre l'ordine del testo, sia perché la struttura della legge non appare molto organica, sia perché i frequenti rimandi interni impongono una lettura complessiva e sistematica.

All'inizio partiamo, come è ovvio, dai primi quattro commi, in cui sono esposte le finalità della legge. Il primo comma individua l'obiettivo principale nella volontà di dare «piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche».

Come dovrebbe essere noto, le finalità della scuola italiana sono desumibili dalla Costituzione, che all'art. 3 fissa per la Repubblica l'impegno a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». La scuola è sicuramente uno degli strumenti con cui si possono rimuovere quegli ostacoli e l'obiettivo assegnato alla scuola in questo contesto è quindi di favorire lo sviluppo della persona e la partecipazione all'organizzazione del Paese: due finalità di natura rispettivamente antropologica e politica, che la scuola non può trascurare o ridimensionare.

La legislazione ordinaria ha tradotto i principi costituzionali in maniera abbastanza coerente, soprattutto per quanto riguarda il primo aspetto. Il Testo Unico individua la finalità della scuola nella «piena formazione della personalità degli alunni» (DLgs 297/94, art. 1); il regolamento dell'autonomia parla di «sviluppo della persona umana» (Dpr 275/99, art. 1); la riforma Moratti fissa il fine del sistema educativo nella «crescita e la valorizzazione del persona umana» (legge 53/03, art. 1). Insomma, la finalità della scuola è essenzialmente quella di mettersi al servizio della persona dell'alunno per favorirne la crescita in ogni sua dimensione: una finalità essenzialmente educativa.

Di tutto questo, purtroppo, non si trova traccia nel primo comma della legge 107/15, che invece enumera una serie di obiettivi ai quali viene subordinata l'attuazione dell'autonomia:

- «affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza», dichiarando perciò subito che al centro dell'interesse c'è la scuola e non l'alunno;
- «innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti», recuperando almeno in parte quell'attenzione pedagogica che sembra sfuggire alla legge;
- «contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali»;
- «prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica», non in nome della crescita della persona ma «in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione»;
- «realizzare una scuola aperta», che a sua volta si qualifica come «laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva»;
- «garantire il diritto allo studio» e «le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini».

Come si vede, non compare mai la persona ma solo il cittadino, che ne è una parziale manifestazione funzionale e subordinata al sistema socio-politico. L'attenzione non è per l'alunno ma per la scuola, secondo una visione essenzialmente burocratica che rispecchia alcuni pericolosi slittamenti semantici di recenti disposizioni legislative (per esempio i regolamenti del secondo ciclo, in cui il profilo degli studenti si è trasformato nel profilo degli indirizzi di studio).



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Nell'insieme, dunque, manca un respiro pedagogico e trova conferma la chiave di lettura avanzata nell'interpretare la trasformazione del sistema da educativo in nazionale.

Il comma 2 ribadisce tale impostazione elencando le ulteriori responsabilità delle istituzioni scolastiche, tutte di carattere organizzativo e funzionale: organi collegiali partecipativi, flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, integrazione e ottimizzazione delle risorse e delle strutture, innovazione tecnologica, coordinamento territoriale, potenziamento dei saperi e delle competenze, apertura al territorio. Gli ultimi obiettivi sono legati alla programmazione triennale dell'offerta formativa, che viene qui anticipata rispetto alla più specifica trattazione nei commi successivi.

Un carattere ancora organizzativo ma in parte anche metodologico-didattico hanno gli altri obiettivi presenti – un po' alla rinfusa – nel comma 3, dove si parla di realizzazione del curriculum di scuola, valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, valorizzazione della comunità professionale, adozione del metodo cooperativo, rispetto della libertà di insegnamento, collaborazione, progettualità, interazione con famiglie e territorio. A tutto questo dovrebbe provvedere la flessibilità consentita dall'autonomia, di cui solo alcune forme vengono citate – non si capisce bene perché – a titolo esemplificativo.

Stupiscono alcune affermazioni, come l'inutile richiamo alla libertà di insegnamento (che, in quanto costituzionalmente garantita, non può mai essere elusa), contiguo all'invito ad adottare una metodologia particolare (quella cooperativa), che proprio in nome della libertà di insegnamento dovrebbe essere frutto della libera scelta degli insegnanti. Così pure, la valorizzazione delle potenzialità degli alunni accanto a quella della comunità professionale tende a confondere i due lati della cattedra, a meno che non si voglia leggere questo abbinamento come un'attenzione ai soggetti che a diverso titolo costituiscono la comunità scolastica e che, in quanto persone, crescono insieme e hanno diritto ad una diversa ma complementare attenzione (ma questo tipo di ermeneutica ci sembra estranea alla mente del legislatore).

4. L'organico dell'autonomia

Al comma 5 compare per la prima volta quella che, a nostro parere, costituisce forse la principale novità introdotta dalla legge. Si tratta dell'organico dell'autonomia (OA), che modifica in maniera sensibile l'assegnazione del personale alle scuole. L'OA è stato presentato come l'erede (o l'interprete) dell'organico funzionale, che fin dagli inizi dell'autonomia scolastica era stato individuato come fondamentale strumento di realizzazione dell'autonomia stessa. Se ne era parlato



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

nelle prime norme relative all'autonomia, ma in concreto non si era mai passati dalle parole ai fatti.

In concreto l'OA costituisce una quota di personale assegnato definitivamente alle scuole da oggi in poi per far fronte a varie forme di progettualità. Sulla natura dell'OA, però, il quadro non è del tutto chiaro.

Ai sensi del comma 5, l'OA «è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica». Esso è «funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche» ed è destinato ad assicurare «attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento». In altre parole, l'OA dovrebbe coprire tutte le attività della scuola, ordinarie e straordinarie, curricolari ed extracurricolari.

In forma ridimensionata, però, l'OA compare al comma 63 come costituito solamente «dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa». Il comma 68 invece torna ad ampliare il raggio d'azione dell'OA facendovi rientrare «l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento». Queste oscillazioni concettuali non giovano all'identità dell'OA e producono complicazioni di vario genere.

Per il primo anno di attuazione (2015-16) l'organico per il potenziamento è fissato dalla Tabella 1 allegata alla legge, che prevede 55.258 posti complessivi, tra scuola primaria e secondaria di I e II grado, di cui 6.446 di sostegno. A partire dal 2016-17 questo organico di potenziamento confluirà nell'unico OA (cc. 68 e 95), con l'incognita della sua effettiva composizione dal momento che essa sarà determinata dal fabbisogno espresso dalle scuole: questo sarà ininfluenza sulla composizione dei posti nella scuola primaria, dato che tutti i docenti appartengono a un'unica graduatoria, ma sarà differenziato per classi di concorso nei due gradi della secondaria, dove molto dipenderà dalle richieste avanzate dalle scuole per avere docenti dell'una o dell'altra disciplina.

I posti di potenziamento devono essere finalizzati a uno degli «obiettivi formativi prioritari» individuati dal comma 7:

- a) competenze linguistiche (italiano, inglese e altre lingue);
- b) competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) musica, arte, cinema e altri media;
- d) cittadinanza attiva, intercultura, diritto, economia;
- e) legalità e sostenibilità ambientale;
- f) alfabetizzazione artistica e mediale;



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

- g) disciplina motorie, alimentazione, sport;
- h) competenze digitali;
- i) interazione con famiglie e territorio;
- l) metodologia laboratoriale;
- m) prevenzione della dispersione e inclusività (Bes, ecc.);
- n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione degli alunni per classe;
- o) alternanza scuola-lavoro;
- p) percorsi individualizzati;
- q) riconoscimento del merito degli studenti;
- r) italiano come seconda lingua per alunni stranieri;
- s) sistema di orientamento.

L'appartenenza strutturale dei posti di potenziamento all'OA viene a modificare sensibilmente l'offerta formativa delle scuole, che dunque si caratterizzerà per uno o più degli obiettivi sopra indicati (sarà impossibile che siano tutti) e sposterà oltre la tradizionale dimensione disciplinare l'idea di curriculum attualmente praticato nelle scuole. Se questi obiettivi diventeranno a loro volta "curricolari" è presto per dirlo, ma l'innovazione sembra incidere sulla natura della scuola più di quanto si possa immaginare.

A questo elenco di obiettivi si aggiunge la possibilità di coprire con il medesimo personale le supplenze temporanee fino a dieci giorni (c. 85), col rischio di vanificare di fatto tutte le iniziative di potenziamento per le quali è stato richiesto il personale aggiuntivo. Tutta la manovra potrebbe risolversi solo in un'aggiunta di personale a disposizione per coprire le supplenze brevi: una boccata d'aria per le scuole che negli ultimi anni non sapevano più come coprire le assenze quotidiane, ma un intervento velleitario rispetto ai 17 obiettivi sopra elencati, a meno che le scuole non provvedano autonomamente a riservare solo una quota di posti di potenziamento alle supplenze, assicurando comunque alcuni degli altri servizi reputati essenziali.

L'OA dovrebbe soddisfare tutte le esigenze delle scuole, ma non si può escludere che si vengano a manifestare esigenze nuove, non previste in tempo utile per comparire nell'OA. Si tratta sostanzialmente del vecchio organico di fatto, che nonostante la volontà di eliminarlo continuerà ad esistere nella forma di un «ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo» (c. 69).

In un contesto così rinnovato si pone per l'Irc il problema di fondo della sua appartenenza all'OA. È soprattutto il citato comma 63 a creare difficoltà, dato che in linea di massima l'OA dovrebbe comprendere tutto il personale docente. Ma,



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

mentre sul piano finalistico-funzionale l'OA comprende attività di insegnamento (e l'Irc è senz'altro un insegnamento), potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento, a livello amministrativo-gestionale viene proposta solo la distinzione tra posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento. Ora, è palese che l'Irc non può appartenere al sostegno; sembra altrettanto chiaro che l'Irc non dia luogo a posti di potenziamento, anche se molti Idr potrebbero offrire un contributo competente nei progetti elencati al comma 7; rimane infine evidente che l'Irc non costituisce posto comune di insegnamento, per via dell'impermeabilità tra i suoi ruoli (o in genere il suo organico) e i cosiddetti posti comuni. Quindi, proprio la dizione usata dal comma 63 tenderebbe ad escludere l'Irc dall'OA, producendo una serie di effetti paradossali di portata piuttosto preoccupante. Addirittura, posto che le finalità della scuola cui dovrebbe provvedere l'OA sono state ridefinite e integrate dai primi commi della legge 107 come si è visto nei paragrafi precedenti, l'esclusione dell'Irc dall'OA vorrebbe dire non poter contribuire a realizzare le finalità della scuola, contro il dettato concordatario, che lo colloca proprio nel quadro di quelle finalità, cioè al loro servizio.

Non vogliamo denunciare una violazione del Concordato, ma dobbiamo almeno notare una certa trascuratezza, che purtroppo diviene indicativa degli orientamenti del legislatore. Ben diversamente i regolamenti del primo e del secondo ciclo si erano premurati di ricordare ogni volta come accanto agli insegnamenti ordinari, in conformità alle disposizioni concordatarie, figurasse nel quadro orario delle lezioni curriculari anche l'Irc (v. Dpr 89/09, artt. 2, 4, 5; Dpr 87/10, art. 5; Dpr 88/10, art. 5; Dpr 89/10, art. 10).

Il complessivo quadro normativo impedisce che l'Irc possa essere espulso dal curriculum scolastico, ma rimangono le difficoltà che una zelante interpretazione della lettera della legge 107 potrà produrre sulla partecipazione degli Idr alle attività delle scuole, oggi assicurate proprio dall'OA: si tratta per esempio del coordinamento degli insegnamenti opzionali previsti nelle secondarie di II grado (c. 31), del coordinamento delle attività per il Piano scuola digitale (c. 59), della collaborazione con il dirigente scolastico (c. 83) e addirittura delle sostituzioni per assenze entro i 10 giorni (c. 85). Sulla materia saranno necessari chiarimenti, che ci si augura possano assicurare al più presto circa la possibilità degli Idr di continuare a fornire non solo il loro insegnamento in aula ma anche la collaborazione alla vita complessiva della scuola.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

5. Il Pof triennale

Altra significativa innovazione è la trasformazione del Pof da annuale in triennale. La misura è funzionale alla gestione dell'OA, in quanto è soprattutto questo ad assumere cadenza triennale per assicurare alle scuole maggiore stabilità progettuale e continuità didattica.

Annunciata al comma 2 e ribadita al comma 5, la triennializzazione del Pof ha comportato la modifica dell'art. 3 del Dpr 275/99 secondo la nuova versione contenuta nel comma 14. Rispetto al testo originario, che rimane in gran parte invariato, il nuovo art. 3 del regolamento dell'autonomia comprende le seguenti novità:

- il Pof (che ormai dovrebbe chiamarsi Ptof, ma la sigla è piuttosto impronunciabile) diviene triennale ma rimane comunque rivedibile annualmente;
- il Pof comprenderà la definizione dei posti comuni e di sostegno dell'OA, nonché il fabbisogno di posti per il potenziamento dell'offerta formativa;
- il Pof dovrà definire anche il fabbisogno di personale ata, quello di infrastrutture e attrezzature materiali e i piani di miglioramento previsti dal nuovo Sistema Nazionale di Valutazione;
- gli indirizzi per la stesura del Pof e per le scelte gestionali e amministrative sono formulati dal dirigente scolastico e non più dai consigli di istituto, ai quali rimane l'approvazione definitiva dell'atto;
- al fine della predisposizione del Pof il dirigente scolastico, oltre ai rapporti con le istituzioni del territorio, tiene conto delle proposte provenienti da organismi e associazioni – non più solo di fatto ma evidentemente formalizzate – di genitori e studenti;
- scompare la pubblicità del Pof, che si trasferisce nel comma 17 della nuova legge, così come scompare l'obbligo di consegnarlo all'atto dell'iscrizione (prassi peraltro spesso disattesa).

Sul piano procedurale, il Pof triennale dovrà essere predisposto «entro il mese di ottobre precedente il triennio di riferimento» (c. 12) e sempre entro il mese di ottobre potrà essere riveduto ogni anno. Ovviamente, tutto il fabbisogno di personale non potrà essere fissato dalle scuole a loro piacimento ma dovrà rimanere entro i limiti di organico fissati dal comma 201 della legge. A tale scopo, l'Ufficio scolastico regionale verificherà che il Pof rispetti il limite di organico assegnato ad ogni scuola e trasmetterà al Miur l'esito della verifica (c. 13).

Dato che la realizzazione dell'autonomia ha bisogno di risorse certe, il comma 11 stabilisce che già a partire dall'anno scolastico 2015-16 il fondo per il funzionamento – incrementato rispetto alle esigue somme degli ultimi tempi – sarà erogato a ciascuna scuola entro il mese di settembre per la quota corrispondente al



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

periodo settembre-dicembre ed entro il mese di febbraio per la quota relativa al periodo gennaio-agosto.

6. Curricolo degli studenti e alternanza scuola-lavoro

Il Pof, anche nella sua versione triennale, ruota intorno alla progettualità curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa delle scuole. Tra queste dimensioni quella curricolare è di solito quella cui si dedica minor attenzione, nella convinzione (erronea) che il curricolo sia comunque stabilito a livello centrale e che gli spazi di libertà siano affidati più ai singoli insegnanti che alle scuole. La legge 107 sembra confermare questa tendenza, soffermandosi su alcuni aspetti complementari della proposta curricolare, che ora andiamo ad esaminare.

Anche se saranno le singole scuole a individuare le integrazioni da inserire nella propria offerta formativa grazie ai posti di potenziamento, rimane il fatto che dall'alto sono stati individuati alcuni campi da potenziare. Come era stato promesso fin dal progetto originario su *La Buona Scuola*, si incentiverà lo studio della storia dell'arte, della musica, dell'educazione motoria, insieme a quello dell'inglese e dell'economia. Anche se sembra una scelta condivisibile, dettata dalla volontà di colmare alcuni vuoti della formazione scolastica – tanto più incomprensibili in un Paese come l'Italia che ha un patrimonio artistico e musicale di primaria importanza a livello mondiale – le integrazioni al curricolo sembrano determinate soprattutto dall'esigenza di svuotare le corrispondenti graduatorie di precari. Se avessimo avuto migliaia di precari di formazione medica o paramedica, probabilmente sarebbe stata incentivata la cultura sanitaria (almeno il primo soccorso è stato comunque inserito nei percorsi di scuola secondaria dal comma 10).

Solo per gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado è prevista l'introduzione nel proprio curriculum di insegnamenti opzionali (c. 28). Il limite principale a questa facoltà è dato dal fatto che deve trattarsi di insegnamenti già attivati nella scuola, cioè compresi nell'OA senza dar luogo a ulteriori oneri. La logica di fondo è quella della massima flessibilità, che dovrebbe condurre a valorizzare gli interessi e le attività elettive degli studenti. Il curriculum così integrato e arricchito dovrebbe confluire in una «identità digitale» dello studente, che dovrebbe servire anche a fini di orientamento e di accesso al lavoro. Il medesimo curriculum dovrebbe poi essere tenuto presente dalle commissioni nel corso dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

A questo punto sorge per l'Irc una duplice domanda, relativa da un lato alla sua presenza nel curriculum personale e dall'altro all'annosa questione della sua valutazione. Sul primo aspetto pende il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si dovrà pronunciare sui dati da inserire nel profilo dello studente, e si



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

possono prevedere i soliti ingiustificati scrupoli relativi alla *privacy* e alla presunta natura di dato sensibile per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'Irc. Sul secondo aspetto si pone il problema di una sempre meno comprensibile esclusione dell'Irc dal documento comune di valutazione, una volta che il curriculum si va ad arricchire di elementi dichiaratamente extracurricolari che addirittura incideranno sull'esame di Stato. Ci sono dunque le condizioni per aprire – e si spera chiudere una volta per tutte – il discorso sul rapporto tra Irc e *privacy* e sulla valutazione dell'Irc, ma l'esito di questa discussione è tutt'altro che certo, stanti le convinzioni di alcuni ambienti e le prassi che si sono consolidate (e incancrenite) negli anni.

L'arricchimento del curriculum è dichiaratamente finalizzato a favorire un migliore accesso al mondo del lavoro e proprio l'occupabilità degli studenti è uno dei principali obiettivi delle misure prese in materia di alternanza scuola-lavoro, un capitolo avviato con il regolamento del 2005 (DLgs 77) ma finora rimasto sempre ai margini degli interessi delle scuole.

Le attività di alternanza dovranno essere previste negli istituti tecnici e professionali per almeno 400 ore nell'ultimo triennio e nei licei per almeno 200 ore. Saranno attività da svolgere nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ma dovranno essere regolarmente inserite nei Pof.

Il valore formativo del lavoro è indiscutibile e una seria alternanza potrà iniziare a scardinare la mentalità tradizionale che vede separate prima la stagione dello studio e poi quella del lavoro, ma la trasformazione non sarà certamente rapida, anche se la quota di ore in alternanza è tutt'altro che trascurabile: 400 ore negli istituti tecnici e professionali, 200 ore nei licei.

In questo contesto stupisce che il solo comma 44 sia dedicato all'istruzione e formazione professionale, che in materia di alternanza e di rapporto con il mondo del lavoro può essere di esempio a tutto il mondo della scuola. Vanno nella medesima direzione i commi 45-55, dedicati agli istituti tecnici superiori, che assicurano uno stretto legame con il mondo del lavoro, ma in questa sede non ce ne possiamo occupare più diffusamente.

È il caso invece di soffermarsi sull'attenzione dedicata alla didattica laboratoriale, che nel testo della legge ritorna più volte e in vari contesti. In proposito andrebbe anzitutto chiarito il significato della laboratorialità, che può essere intesa come concreta attività pratica negli appositi laboratori di cui alcune discipline possono disporre oppure come stile didattico applicabile a tutte le discipline e tendente a trasformare la lezione da processo di trasmissione unidirezionale in attività che preveda la partecipazione attiva, originale e sperimentale dello studente. Riteniamo che la legge intenda riferirsi soprattutto al primo significato, ma senza trascurare qualche affermazione più impegnativa



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

secondo il significato più generale di laboratorialità (sulle oscillazioni concettuali si vedano i commi 1, 7/i, 58, 60, 181-d/2).

7. La scuola digitale

Tra le innovazioni che la legge 107 intende promuovere la digitalizzazione del sistema occupa sicuramente una posizione strategica. Già da una decina d'anni si è introdotto, non solo nella scuola, il Codice dell'amministrazione digitale, prima con il DLgs 82/05 e poi con il DLgs 235/10. Nei commi 56-62 si prevede l'adozione da parte del Miur, a partire dall'anno scolastico 2015-16, di un Piano nazionale per la scuola digitale, finalizzato a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, rendendo la tecnologia digitale «strumento didattico di costruzione delle competenze in generale» (c. 56). Obiettivi del Piano sono:

- a) la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- b) il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari;
- c) l'adozione di strumenti tecnologici per favorire la *governance* del sistema;
- d) la formazione dei docenti all'applicazione della cultura digitale nell'insegnamento;
- e) la formazione del personale ata all'amministrazione digitale;
- f) il potenziamento delle reti, con particolare riferimento alla connettività delle scuole;
- g) la valorizzazione delle buone pratiche delle scuole anche mediante una rete nazionale
- h) la definizione di criteri per l'adozione di libri di testo in formato digitale.

Come si vede, si mescolano obiettivi di caratteri didattico e amministrativo, considerando la digitalizzazione un fattore comune della vita quotidiana.

Espressione di questo nuovo paradigma culturale può essere la già esaminata proposta di dotare ogni studente di un'identità digitale (c. 28), da inserire, insieme a numerosi altri dati, nel Portale unico dei dati della scuola (c. 136), ambizioso strumento onnicomprensivo gestito dal Miur, che dovrebbe ospitare: i bilanci delle scuole, i dati del Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, l'anagrafe degli studenti, gli incarichi di docenza, i Pof (compresi quelli delle scuole paritarie), i dati dell'osservatorio tecnologico, i materiali didattici autoprodotti dalle scuole, il curriculum degli studenti, il curriculum dei docenti, la normativa di interesse scolastico, entità e destinazione delle erogazioni liberali offerte alle scuole da soggetti esterni.

Questa impressionante mole di dati porrà inevitabilmente problemi di tutela della riservatezza, ma dovrebbe produrre effetti anche in termini di semplificazione



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

amministrativa, quanto meno perché non sarà più possibile richiedere all'amministrazione le informazioni già disponibili sul Portale (c. 140). E tutto questo dovrebbe realizzarsi con la spesa di un solo milione di euro nel 2015 e centomila euro negli anni successivi per la manutenzione (c. 141).

8. Il piano straordinario di assunzioni

L'assunzione di oltre centomila precari costituisce politicamente il nucleo di tutta la manovra. Posto che il precariato, come si è visto, era il problema principale della scuola italiana, buona parte delle misure adottate con la legge 107 sono volte a eliminare o almeno ridurre il fenomeno. Inizialmente si parlava di 148.100 posti da assegnare, ma poi, in attesa di riformare il sistema che dovrebbe occuparsi dei bambini da 0 a 6 anni (v. più avanti), è stato scorporato tutto il settore della scuola dell'infanzia e la quota di assunzioni è scesa a 102.734 posti (di cui 21.193 di sostegno).

Non è possibile entrare qui nei dettagli procedurali che caratterizzano tutto il piano straordinario di assunzioni, suddiviso in diverse fasi e rivolto a varie categorie di docenti, inseriti ora in graduatorie di merito dei concorsi più recenti, ora in vecchie graduatorie ad esaurimento. L'obiettivo dell'operazione è quello di coprire «tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto» (c. 95) con l'aggiunta dei posti di potenziamento di cui si è già parlato.

A queste assunzioni è legata la nuova regolamentazione dell'OA, che sarà ripartito per ambiti territoriali di dimensione sub provinciale. I docenti saranno assegnati a tali ambiti e i dirigenti scolastici sceglieranno i docenti più funzionali alle esigenze della propria scuola. Si è parlato a questo proposito di chiamata diretta e di superpoteri dei dirigenti scolastici, ma il quadro deve essere ampiamente ridimensionato. La logica vorrebbe essere quella di passare dai docenti che scelgono la scuola alla scuola che sceglie i suoi docenti, ma il meccanismo conserva ancora molte rigidità e tutele. Anzitutto i dirigenti scolastici sceglieranno sulla base di criteri pubblici; in secondo luogo gli insegnanti dal curriculum più attraente potranno scegliere tra le varie proposte ricevute; infine, saranno comunque assegnati dall'USR alle scuole tutti i docenti titolari nell'ambito territoriale, compresi quelli che non hanno ricevuto alcuna proposta di incarico.

Tra i diversi aspetti di questa complessa operazione si può fermare l'attenzione sulla preferenza che alcune categorie di docenti hanno dovuto esprimere per tutte le province italiane (c. 100), con il rischio, in realtà limitato, di doversi trasferire anche piuttosto lontano. Va altresì notato che per l'intento di esaurire il fenomeno del precariato, questa chiamata è una sorta di ultima occasione per i docenti in graduatoria: chi non accetta la proposta di assunzione viene



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

depenato definitivamente da ogni ulteriore fase della procedura. È inoltre «escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato» (c. 104), impedendo perciò che questa occasione sia sfruttata da molti per la propria mobilità professionale.

Una volta completata questa tornata straordinaria di assunzioni si procederà solo con concorsi ordinari cui potranno partecipare solo candidati in possesso di abilitazione (c. 110); e l'abilitazione sarà titolo di accesso anche per le graduatorie di istituto (c. 107).

Il primo concorso ordinario per titoli ed esami dovrà essere bandito entro il 1 dicembre 2015 (c. 114) e dovrebbe assicurare l'assunzione di altri 60.000 nuovi docenti.

A proposito del regime ordinario di reclutamento si apre la questione di un nuovo concorso anche per gli Idr. Non sembra che tra i 60.000 posti preannunciati figurino anche quelli di Irc, anche se di posti vacanti e disponibili in questa disciplina se ne possono contare diverse migliaia, visto che il primo e finora unico concorso risale a oltre dieci anni fa. Per il 2015-16 è infatti stato calcolato un organico complessivo di Irc pari a 24.131 posti, dei quali solo la metà coperti attualmente da Idr di ruolo; rispetto al 70% dei posti da destinare al ruolo c'è dunque un 20% scoperto, stimabile in circa 4.800 posti, che purtroppo hanno una distribuzione territoriale molto disuguale, essendo quasi tutti concentrati al Centro-Nord.

Al di là delle condizioni tecniche occorre verificare la volontà politica di bandire un nuovo concorso per l'Irc. Poiché il comma 114 parla di un concorso destinato a coprire «tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia», l'assenza dell'Irc da questa tornata concorsuale sarebbe un'ulteriore prova della sua esclusione dall'OA, con tutti gli effetti perversi che abbiamo sopra evidenziato. Un eventuale recupero con un bando separato e successivo (per colmare comunque i vuoti nell'organico di ruolo) soddisferebbe le attese di tanti IDR ma non scioglierebbe – anzi lo confermerebbe – il nodo politico-istituzionale della extrascolasticità dell'IRC.

Peraltro, un concorso per l'Irc sarebbe il primo concorso ordinario, da bandire con le modalità previste dall'art. 3, c. 5, della legge 186/03, mentre il primo concorso riservato era stato svolto in base all'art. 5, c. 2. La differenza sta tutta nell'accertamento delle competenze dei candidati, che nel primo concorso era limitata a nozioni di ordinamento scolastico, didattica e legislazione, mentre ora sarebbe da accertare la «preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo». È comunque presto per approfondire la riflessione sull'argomento.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Un aspetto particolare delle modalità di assunzione del personale docente riguarda la questione controversa dei contratti a tempo determinato reiterati per più di 36 mesi. Come è noto, la sentenza del 26-11-2014 della Corte di Giustizia dell'UE ha dichiarato illegittimo il rinnovo di contratti a tempo determinato per più di tre anni sullo stesso posto vacante ed è lecito pensare che tutta la manovra di assunzione sia stata dettata dalla volontà di alleggerire il contenzioso crescente, in cui la parte statale è destinata a soccombere. Il comma 132 ha addirittura istituito un fondo di 10 milioni di euro per far fronte ai risarcimenti derivanti da questo contenzioso.

Su questo spinosissimo argomento, che evitiamo di discutere nel merito, il c. 131 vieta ora di stipulare contratti a tempo determinato per una durata complessiva di oltre 36 mesi. La stranezza della disposizione sta nel fatto che finisce per vietare di lavorare a coloro che hanno accumulato un servizio di una certa durata, lasciando loro solo l'alternativa tra l'assunzione a tempo indeterminato (come vorrebbero i giudici europei e i sindacati, oltre che i diretti interessati) e la disoccupazione (qualora non si riescano ad espletare in tempo le procedure di assunzione stabile).

Anche su questa materia rischiano di essere coinvolti gli Idr, ma ci sembra che le preoccupazioni avanzate da più parti non trovino giustificazione. Tra gli Idr, infatti c'è almeno un 30% (di fatto oggi un 50%) di titolari di contratti a tempo determinato (incarichi annuali), che sono espressamente previsti dalla legge 186/03. A noi sembra di dover seguire la logica espressa dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 146 del 2013 (e ribadita con l'ordinanza 101/14), in cui si riconosce legittimo che «la stabilità del rapporto di lavoro non vale per l'intera categoria di docenti». La precarietà di una quota significativa di Idr è dunque un fatto strutturale e non transitorio, come per gli altri docenti, in vista di una prossima stabilizzazione. Pertanto, a meno che la Corte di giustizia dell'UE possa invalidare la legislazione di un Paese membro, gli Idr non dovrebbero essere trattati come generici precari poiché una parte di loro deve rimanerli per legge.

Sembra perciò facile fornire chiarimenti in merito e tacitare le velleità o le preoccupazioni di quegli Idr non di ruolo che da un lato vedono nella sentenza europea una scorciatoia per conquistare la stabilizzazione e dall'altro temono che la disposizione contenuta nella legge 107 possa impedire loro di continuare a lavorare dopo tre anni di incarico (e si tratterebbe di almeno diecimila interessati). Senza contare, che un simile effetto paradossale andrebbe a incidere sui rapporti concordatari poiché impedirebbe all'ordinario diocesano di continuare a proporre le persone di sua fiducia imponendogli una sorta di rotazione spesso impossibile per mancanza di candidati qualificati.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

9. La professionalità dei docenti e i dirigenti scolastici

Concentrare l'attenzione sugli insegnanti significa anche individuare in essi i veri protagonisti del servizio scolastico. Sono dunque importanti tutte le disposizioni che riguardano lo sviluppo della professionalità docente, dalla sua formazione iniziale a quella permanente e agli incentivi stabiliti per riconoscere in qualche modo il loro merito.

Il periodo di formazione e di prova è confermato; la sua valutazione è affidata principalmente al dirigente scolastico, che dovrà però ascoltare prima il parere del comitato di valutazione e gli esiti della fase istruttoria curata dal docente tutor cui è affidato il docente in prova (c. 117). I criteri di valutazione dovranno essere definiti con decreto ministeriale (c. 118).

Il comitato di valutazione subisce alcune modifiche (c. 129), ma per la valutazione del periodo di prova conserva la sua tradizionale composizione. Per le altre finalità, relative al più generale riconoscimento del merito del personale docente, il comitato risulta ora composto da tre docenti, due genitori (o un genitore e uno studente nel secondo ciclo) e un componente esterno, comunque scelto dall'USR tra il personale docente, dirigente e ispettivo.

Spetterà al comitato, in questa composizione ampliata, individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, che dovrà fare riferimento a:

- qualità dell'insegnamento,
- contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
- successo formativo degli studenti,
- risultati ottenuti nel potenziamento delle competenze degli alunni,
- innovazione didattica e metodologica,
- ricerca didattica,
- documentazione e diffusione di buone pratiche,
- responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico,
- responsabilità assunte nella formazione del personale.

È facile prevedere le polemiche che accompagneranno la concretizzazione e applicazione di questi criteri, soprattutto per gli effetti retributivi che dovrebbero derivarne. I parametri sembrano essere in alcuni casi un po' generici e solo la collegialità dell'organo addetto alla valutazione potrà attenuare eccessi di discrezionalità. Si tratta comunque di cominciare a muovere con coraggio i primi passi verso quella cultura della valutazione che manca ancora in Italia (non solo nella scuola). In ogni caso, la fase di maggiore incertezza sarà il primo triennio di attuazione (2016-18), poiché al termine di esso si raccoglieranno gli esiti di questa sostanziale sperimentazione e il Miur provvederà a stendere apposite linee guida, che dovrebbero uniformare i criteri e le procedure (c. 130).



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Per la valorizzazione del merito del personale docente è stanziato al momento un fondo di 200 milioni annui da ripartire tra le scuole al fine di assegnare un *bonus* ai docenti selezionati. La procedura è stata largamente ridimensionata rispetto alla proposta iniziale, che prevedeva in maniera più indiscriminata e casuale l'attribuzione degli scatti di carriera solo a due terzi dei docenti, lasciandone privo il rimanente terzo (ma è stato proprio questo l'aspetto su cui si sono concentrate le maggiori critiche nella fase di consultazione).

Sul piano della professionalità docente ci sembra comunque che la disposizione più importante sia la trasformazione della formazione in servizio degli insegnanti di ruolo in attività «obbligatoria, permanente e strutturale» (c. 124). Il principio è profondamente innovativo poiché supera l'idea della formazione in servizio come semplice diritto, quale è attualmente sancita dall'art. 64 del CCNL. I sindacati hanno contestato la cosa, considerandola violazione di una materia contrattuale, ma anch'essi devono ormai riconoscere – come gran parte dei docenti – che la figura professionale dell'insegnante richiede oggi una formazione permanente che deve essere regolarmente curata per garantire la qualità del servizio.

In materia di formazione costituisce un'importante novità anche l'istituzione della «Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo» (c. 121). Essa avrà un importo nominale di 500 euro e potrà essere spesa liberamente per l'acquisto di libri, hardware e software di vario genere, l'iscrizione a corsi di laurea o di formazione, l'ingresso a musei e spettacoli, nonché qualsiasi altra attività che possa contribuire alla formazione del docente. Si tratta soprattutto di un'iniezione di liquidità che dovrebbe in qualche modo rilanciare i consumi culturali. Il limite può essere costituito dal fatto che sia limitata ai soli docenti di ruolo e che escluda i docenti delle scuole paritarie (che svolgono lo stesso servizio).

Per gli Idr si può lamentare ancora una volta il fatto che i docenti di ruolo sono solo la metà del totale e che comunque un 30% di essi non potrà mai usufruire di questo beneficio, a meno di riconoscere – come accadde in passato prima della legge 186/03 – che anche gli Idr non di ruolo hanno diritto, a certe condizioni di stabilizzazione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di ruolo.

Nella gestione del personale è già emersa la posizione del dirigente scolastico, al quale sono attribuite nuove responsabilità (molti hanno voluto parlare di "poteri"). Non c'è spazio per esaminare in dettaglio tali competenze e ci limitiamo solo a segnalare alcune delle novità principali.

Dopo aver già richiamato la facoltà di formulare proposte di incarico ai docenti di ruolo per l'assunzione nella propria scuola, c'è anche la possibilità di



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle di abilitazione, purché in possesso di titoli di studio e competenze coerenti con il nuovo insegnamento. Il dirigente può inoltre individuare all'interno dell'OA fino al 10% di docenti collaboratori e può provvedere alla riduzione del numero di alunni per classe, soprattutto in relazione alla presenza di disabili; potrà inoltre ricevere incarichi ispettivi di durata fino a tre anni e vede incrementarsi i fondi per la retribuzione di risultato.

Accanto a questo ampliamento di competenze va comunque notato che anche i dirigenti saranno oggetto di valutazione, che sarà effettuata da un apposito nucleo con varia composizione sulla base dei seguenti criteri:

- perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico;
- competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati;
- correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale;
- valorizzazione dell'impegno e dei meriti del personale della scuola;
- apprezzamento del suo operato nella comunità professionale e sociale;
- contributo al miglioramento del successo formativo degli studenti;
- contributo al miglioramento dei processi organizzativi e didattici nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
- direzione unitaria della scuola;
- promozione della partecipazione e della collaborazione tra le componenti della comunità scolastica, nel contesto sociale e nella rete di scuole.

10. Agevolazioni fiscali e edilizia scolastica

Un ulteriore capitolo controverso della legge è quello costituito dalle varie forme di agevolazione fiscale, che nel loro insieme rappresentano un'apertura ai privati piuttosto inconsueta nel nostro panorama scolastico rigidamente statalista.

Da un lato si tratta del credito d'imposta riconosciuto a persone fisiche ed enti non commerciali «per le erogazioni liberali in denaro destinate a favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione» (c. 145), cioè per le scuole statali e paritarie. Le spese ammesse al credito arrivano a 100.000 euro annui e possono servire per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti, il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. La detrazione è pari al 65% in prima applicazione e scende al 50% a regime. Le somme vanno versate in un apposito capitolo del bilancio del Miur, che provvederà a riassegnarle agli effettivi destinatari. Il dieci per cento delle somme raccolte sarà destinato a una sorta di perequazione per le scuole che hanno ricevuto meno erogazioni. I versamenti sono pubblicati sul Portale dei dati della scuola.

Dall'altro lato l'agevolazione fiscale riguarda la detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza di scuole paritarie. Quest'ultima



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

disposizione (contenuta nel comma 151) ha sollevato vivaci polemiche, soprattutto da parte di chi si appella a una interpretazione letterale della nota clausola dell'art. 33 della Costituzione, che prevede per enti e privati la facoltà di istituire scuole «senza oneri per lo Stato». È noto che i costituenti non intendevano vietare qualsiasi sovvenzione statale alle scuole non statali, ma l'ermeneutica che si è consolidata nell'opinione pubblica tende a escludere qualsiasi forma di finanziamento diretto o indiretto, contrariamente a quanto accade nel resto d'Europa.

Le proteste appaiono sproporzionate se si guarda all'entità della detrazione, che riguarda il 19% della retta versata, fino a un massimo di 400 euro, cioè non più di 76 euro annui per ciascun figlio iscritto. Rispetto alla misura reale delle rette, la concessione è veramente minima. Tuttavia l'attenzione si è concentrata sul principio, salutato come una svolta storica dalle scuole paritarie (che pure hanno lamentato la misura irrisoria dell'agevolazione) e denunciato come una violazione della Costituzione da coloro che ritengono di interesse pubblico la sola scuola statale.

Per rendere più accettabile la norma alle opposizioni sarà contestualmente avviato un piano straordinario di verifica dei requisiti di parità, rivolto prioritariamente a stanare le scuole secondarie di II grado che fungono di fatto da diplomifici e compromettono l'immagine dell'intero settore.

Limitiamo solo a un accenno l'ampio capitolo dedicato all'edilizia scolastica (cc. 153-179) poiché si tratta di disposizioni molto tecniche, che sono fondamentali per la sicurezza delle scuole ma non incidono sulla natura del servizio. Tra le novità si può ricordare l'istituzione di un Osservatorio per l'edilizia scolastica e di una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Trova inoltre conferma la destinazione di una parte dell'otto per mille all'edilizia scolastica, ma solo per interventi di recupero dovuti a eventi eccezionali e imprevedibili.

11. Le deleghe legislative

L'ultimo capitolo della legge 107 riguarda le numerose deleghe previste dal comma 181. Entro 18 mesi dovranno infatti essere emanati almeno 9 decreti legislativi sulle materie distintamente elencate dalla legge.

La prima delega è particolarmente importante poiché prevede il riordino di tutte le norme relative al ridenominato sistema nazionale di istruzione e formazione. Ciò avverrà principalmente attraverso un nuovo Testo Unico ma anche mediante la rubricazione per materie omogenee e un riordino che non esclude modifiche innovative.

Per l'Irc questa potrebbe essere un'occasione particolarmente importante, perché buona parte delle disposizioni che lo regolano sono contenute nell'attuale Testo Unico. In particolare dipendono da esso alcune norme sulla valutazione che



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

meriterebbero di essere ripensate alla luce degli sviluppi che tutto il settore ha avuto negli ultimi anni. Occorre fare i conti con il registro elettronico, con gli onnipresenti problemi di privacy, con le nuove modalità di certificazione delle competenze. E, al di fuori della valutazione dipendono almeno in parte dal Testo Unico le norme sulla facoltatività che devono misurarsi con le iscrizioni on line, con la modificabilità della scelta, con l'organizzazione delle attività alternative. Ci si augura che l'occasione non vada perduta nella gran mole di lavoro che occuperà nei prossimi mesi gli uffici giuridici del MIUR.

L'argomento su cui forse si concentra maggiormente l'attenzione degli insegnanti è però la ridefinizione del percorso di formazione iniziale e delle modalità di reclutamento. In merito la legge parla di una volontà di semplificazione del sistema e di valorizzazione sociale e culturale della professione, da perseguire attraverso il coordinamento delle competenze di scuole e università, l'avvio di regolari concorsi nazionali per l'accesso a un tirocinio triennale retribuito, la revisione del curriculum formativo con l'incremento dell'area metodologico-didattica, il conseguimento di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario da valutare sulla base di standard nazionali, la graduale assunzione della funzione docente nel corso del triennio di tirocinio, l'adozione a regime di tale procedura anche per l'accesso alle supplenze, il riordino delle classi di laurea magistrale, ecc.

Più semplice sembra la delega per promuovere l'inclusione degli alunni con disabilità attraverso nuovi e specifici percorsi formativi e valutativi. In parte dovuta è poi la revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, che risentirà verosimilmente della riforma costituzionale in corso di approvazione.

Molto più problematica è invece l'istituzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni, che dovrebbe trasferire sotto le competenze del Miur tutto il settore dell'assistenza all'infanzia finora affidato alle incerte risorse degli enti locali. La materia è estremamente vasta e complessa e non è possibile entrare più di tanto nei dettagli in questa sede. A riprova delle difficoltà poste dal settore del tutto nuovo c'è il fatto che si è reso necessario escludere dal piano straordinario di assunzioni tutto il personale della scuola dell'infanzia proprio perché se ne dovranno ridefinire i profili.

È piuttosto ordinaria la delega relativa al potenziamento del diritto allo studio, che dovrebbe avvalersi soprattutto delle nuove opportunità offerte dalla tecnologia elettronica. Costituisce invece una novità la dichiarata volontà di promuovere la cultura umanistica e valorizzare il patrimonio artistico e culturale, con particolare estensione al mondo dello spettacolo nelle sue diverse forme (teatro, musica, cinema). Il riferimento è coerente con il nuovo taglio del curriculum scolastico e può



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

essere letto come un asse culturale – o almeno un ramo – da sviluppare nella formazione delle giovani generazioni.

Piuttosto tecnica è la delega per rivedere e riordinare la normativa sulle scuole italiane all'estero, mentre appare infine più rilevante l'ultima delega, relativa alla normativa che regola la valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, una materia di recente e non ancora consolidata introduzione nella prassi scolastica, su cui sono in corso sperimentazioni che attendono di essere messe a regime.

13. Conclusioni

Gli ultimi commi della legge sono dedicati a misure di carattere tecnico e finanziario su cui non è il caso di fermarsi.

Per una valutazione complessiva della legge si possono solo ribadire alcune delle affermazioni fatte all'inizio. Non si tratta di una riforma della scuola ma del suo funzionamento. L'enfasi sulla semplificazione e sulla digitalizzazione dovrà ricevere conferma della sua efficacia. Il grande piano di assunzioni tra qualche anno sarà dimenticato, ma si spera che si riesca effettivamente ad eliminare il precariato, soprattutto con l'avvio di un regolare processo di reclutamento. Il potenziamento dell'offerta formativa è una delle maggiori novità, soprattutto perché aver messo a sistema il relativo organico costituisce un fattore stabile di trasformazione della scuola, la cui identità sarà data dalla complessità degli interventi a vario titolo educativi che si sarà in grado di promuovere e dalla cui qualità dipenderà la valutazione di questa legge nel tempo.

L'Irc è rimasto del tutto estraneo alle intenzioni del legislatore e solo a posteriori sarà possibile recuperare per esso qualche spazio. Le nuove regole della scuola rendono comunque sempre più necessario il superamento della rigidità che caratterizza i testi di Concordato e Intesa, immaginati quando la scuola era decisamente altra rispetto a quella di oggi. Non si deve buttare il bambino con l'acqua del bagno (fuori di metafora, cancellare l'Irc dal rinnovato sistema scolastico), ma si deve puntare ad una sua aggiornata collocazione nel nuovo contesto.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

LEGGE N. 107/2015

**TAVOLI TECNICI PER I
DECRETI LEGISLATIVI**



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Formazione iniziale, reclutamento degli insegnanti e loro formazione in servizio

**Lucrezia Stellacci, già Capo Dipartimento MIUR
Esperta Consiglio Nazionale UCIIM**

**Rosaria Picozzi, già Dirigente Scolastico
Presidente Regionale UCIIM Campania**

PREMESSA

In questo momento storico la Scuola ha un ruolo determinante per superare una crisi di valori e una crisi economica come poche volte si sono viste nella storia contemporanea.

Essa va quindi valorizzata.

Ma, per valorizzare la Scuola, bisogna credere nella Scuola e credere nella Scuola significa non solo avere belle idee e bei progetti, ma anche investire con equilibrio, senza subalternità rispetto agli altri settori e con risorse certe.

Nei processi innovativi, pensati sempre con equilibrio e concretezza, vanno adeguatamente tenuti presenti i protagonisti principali: **alumni, docenti, dirigenti scolastici, genitori, territorio.**

A noi sembra che ciò avviene nella l.107, di cui si condividono molti aspetti, pur notando che il testo ci sembra scritto con eccessiva frettolosità anche linguistica tanto da dare in più punti possibilità di interpretazioni controverse.

Perplessità desta il “titolo”: sarebbe stato più opportuno “Sistema educativo di istruzione e di formazione” per superare il limite più evidente della Legge 107/15 che ha cambiato il termine fondante “educativo” con “nazionale”.

Nell'intento di aiutare l'attuale governo a perseguire obiettivi fattibili, utili e realizzabili, proponiamo le nostre riflessioni e proposte in relazione al tema di discussione nel tavolo tecnico n.1.

RIFLESSIONI

Il c.181 ha molti aspetti condivisibili, ne indichiamo in sintesi i più significativi:

1. L'unificazione istituzionale della formazione iniziale e dell'accesso al ruolo;
2. L'istituzionalizzazione del concorso ordinario come modalità ordinaria di accesso;



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

3. Il rafforzamento delle competenze pedagogiche e didattiche nelle secondarie di 2° grado;
4. La previsione di standard nazionali per la valutazione.

Esistono tuttavia della criticità da risolvere, per le quali proponiamo alcune possibili soluzioni:

1. Stabilire stretta coerenza tra le classi di concorso e le classi di laurea;
2. Prevedere e realizzare una reale parità e dignità nella formazione: da un lato necessitano le conoscenze giustamente teoriche dell'Università, dall'altro gli esperti e la competenza della mediazione didattica dei docenti della scuola;
3. Valorizzare il dottorato come titolo di specializzazione per l'accesso al concorso e quindi, prevederlo prima dell'accesso al concorso stesso a cui, una volta superato, far seguire i previsti due anni di "tirocinio".
4. Tuttavia, il percorso di formazione, risulta troppo lungo, anche rispetto all'Europa. Proponiamo, quindi, di abbreviarlo svolgendo la formazione e il tirocinio nel medesimo arco di tempo, successivo al concorso e, come predetto, alla precedente specializzazione: il tutto si ridurrebbe di un anno. L'unificazione temporale di formazione e tirocinio sono per noi UCIIIM essenziali perché la pratica e la teoria debbono sostenersi a vicenda: è nella pratica che si comprende veramente la teoria ed è la teoria che sostiene e indirizza la pratica. Teoria e pratica nello stesso periodo favorirebbero quel tirocinio riflessivo indispensabile per una vera formazione.
5. Lì, poi, dove il punto 3.1 recita "in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università etc.,etc.," aggiungeremmo anche , "in convenzione con le Associazioni Professionali qualificate".
6. Per ciascuna laurea bisogna specificare quali discipline saranno valide per il conseguimento dei 24 CFU; indicare in modo chiaro e inequivocabile anche le modalità di conseguimento di tali punti: quando, come...
7. La F.I.S., formazione in servizio, va istituzionalizzata (quando: ogni due-tre-quattro anni? come riconosciuta? Come collegata al PTOF?) come parte assolutamente obbligatoria della funzione docente: non si impara una volta per sempre, ma si cresce continuando a imparare.

Riteniamo che per effettuare la F.I.S. debbano essere coinvolte le Associazioni Professionali qualificate, all'avanguardia esperienziale nella ricerca



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

- pedagogica, didattica, metodologica e nell'applicazione della normativa scolastica, secondo formule ben studiate.
8. Per la valutazione vanno creati attentamente standard nazionali chiari, misurabili effettivamente, validati, che da una parte siano di riferimento per chi valuterà e dall'altra siano ben presenti a chi deve essere valutato;
 9. Desto preoccupazione il riconoscimento economico per il contratto a T.D. relativo al periodo post-concorsuale qualora esso fosse equiparato a percorsi che sembrano essere ritenuti da "apprendistato"
 10. Rimane irrisolta la vexata quaestio degli istituti comprensivi, che non prevedono una formazione unitaria tra la primaria e la secondaria di 1° grado. Sarebbe indispensabile prevedere un percorso comune, specificatamente per gli aspetti pedagogico metodologici didattici, in modo da superare l'attuale gap tra due univers.

CONCLUSIONE

"Le parole più usate per rappresentare la filosofia di fondo della legge sono state: **autonomia, valutazione e responsabilità** di tutti gli attori scolastici, responsabili della realizzazione di un progetto di istituto elaborato insieme e condiviso, accompagnati in questa nobile funzione da una corresponsabilità della più ampia comunità sociale, marcando così una continuità con i lontani decreti delegati del 1974 che parlavano già di scuola come "comunità educante che interagisce con la più ampia comunità sociale"" tenuta a contribuire alla sua qualificazione con idee, proposte e risorse (c.2 della Legge) .

Proprio per questo, uno dei maggiori limiti dell'attuale processo di cambiamento è non aver previsto una riforma organica e sistematica degli organi collegiali. È improcrastinabile una nuova legge degli organi collegiali, l'UCIIM ha già pronta una proposta.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Inclusione degli studenti con disabilità

**Pierangelo Coltelli Già Dirigente Scolastico
V. Presidente Nazionale UCIIM**

L'UCIIM condivide pienamente il superamento della cultura della normalizzazione, della omologazione degli alunni con difficoltà nell'apprendimento, a tutto vantaggio di una prospettiva più incline alla affermazione della diversità come ricchezza, in direzione del concetto di personalizzazione. Tale concetto va interpretato come azione educativa volta ad incentivare la partecipazione di tutti gli alunni con disabilità, rientranti nella Legge 104, ma anche i DSA e quanti si trovano nella variata tipologia degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. L'inclusione è, infatti, cultura della partecipazione di tutti e di ciascun alunno; è rivolta ai processi di socializzazione e di apprendimento comuni all'interno della Scuola, luogo di accoglienza intesa come "comunità educante" che guarda in positivo alle differenze e alle diversità.

Come Associazione professionale, impegnata da oltre settant'anni nella formazione e nell'aggiornamento dei docenti, l'UCIIM è particolarmente interessata alla realizzazione di percorsi di formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale della Scuola. Ne è esempio la promozione di corsi di aggiornamento, in presenza e in rete, realizzati dalla nostra Associazione, nell'anno scolastico 2013/2014 in particolare nelle regioni Sicilia, Calabria, Toscana, sui BES ai quali hanno partecipato ben oltre 3000 insegnanti.

Puntare alla formazione iniziale e in servizio è quindi fondamentale perché, al momento, i soli insegnanti specializzati per le attività di sostegno "coltivano" lo studio dell'inclusione. Attualmente infatti è quasi assente l'attenzione alla formazione di tutti gli insegnanti, relativamente alle conoscenze, ai vissuti e alle competenze sui temi dell'inclusione scolastica, nonché dei processi educativi e didattici che gli stessi docenti curricolari sono chiamati ad attivare in collaborazione con i colleghi specializzati per le attività di sostegno.

Ecco perché è fondamentale che si concretizzi realmente l'integrazione fra docenti di classe e docenti specializzati e fra costoro e gli alunni, le famiglie e gli operatori di servizi. Ciò diventa ancora più necessario in riferimento ai docenti che operano nella Scuola secondaria di primo e di secondo grado, in quanto risultano avere minori conoscenze di ordine pedagogico, metodologico rispetto agli insegnanti della Scuola dell'infanzia e della primaria. Nella quotidiana attività scolastica si evidenziano, a



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

volte, difficoltà e vissuti che incidono negativamente nei rapporti collaborativi con i colleghi specializzati, le famiglie degli alunni con disabilità, gli operatori socio-sanitari, a scapito di una scuola pienamente inclusiva.

Rilevante e fondamentale è la formazione iniziale e in servizio dei Dirigenti finalizzata a realizzare l'inclusione scolastica. Le linee guida contenute nel decreto relativo alla legge 170/2010 nonché i commi dal 78 al 94 della legge 107, attribuiscono ruoli, competenze e responsabilità al Dirigente in materia di disabilità e di inclusione in genere. Il Dirigente, quindi, deve veicolare l'idea di inclusione negli organi collegiali ad ogni livello, nei rapporti con le famiglie e con le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio.

Anche il personale ATA, in quanto appartenente alla comunità educante, non può essere estraneo ai processi innovativi che valorizzano l'inclusione, per cui sono da favorire opportunità di formazione che li renda partecipi e protagonisti del progetto educativo della scuola.

Proposte

- il Dirigente sia messo in condizioni, al riparo da contenziosi, di incaricare collaboratori scolastici per l'assistenza igienica agli alunni con disabilità, nel rispetto del loro genere;
- il numero dei collaboratori/trici da assegnare occorre che sia proporzionato al numero degli alunni con disabilità da assistere;
- specificare le norme sulla somministrazione dei farmaci in orario scolastico;
- agli studenti con disabilità, frequentanti la scuola secondaria superiore, sia garantita effettivamente la frequenza delle ore di alternanza scuola/lavoro secondo le modalità previste dal P.E.I.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Revisione dei percorsi di istruzione professionale e attuazione dell'alternanza scuola – lavoro

Dirigente Scolastico Antonietta Emanuele, Presidente Sezione UCIIM di Sant'Agata di Militello

Una politica di riqualificazione della scuola pubblica dovrebbe tenere fermi i principi affermati nella Costituzione, che attribuiscono alla scuola statale un ruolo fondamentale per lo sviluppo della democrazia nel nostro Paese.

La scuola deve esaltare la sua funzione di formazione di coscienze critiche ed aperte al confronto, aprendosi alla multiculturalità. Occorre partire dal territorio, dai suoi bisogni e dalle attese sociali per una scuola che si caratterizzi sempre più come agenzia di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale. Il sistema scolastico, ridisegnato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, richiede equilibrio tra autonomia, unità del sistema educativo – formativo, creatività.

La cultura richiesta è quella della responsabilità, della competenza, della cooperazione.

Alla luce di quanto detto l'istruzione professionale deve essere rivista, in particolare per quanto riguarda la dimensione operativa e le qualifiche.

Le percentuali elevate di ripetenze ed abbandoni nell'ordine professionale, per nulla diminuite dopo il riordino della scuola secondaria di secondo grado, dimostrano che c'è un disallineamento profondo fra i bisogni formativi reali dell'utenza che li frequenta ed i presupposti cui si è ispirato il riordino.

Questa associazione ritiene opportuno che nella revisione dell'istruzione professionale si tenga conto di alcuni fattori quali:

- ✓ Revisione dei percorsi formativi, dei curricula scolastici e riduzione delle discipline per evitare la dispersione;
- ✓ Supportare e sviluppare la didattica laboratoriale e l'apprendimento induttivo, in modo da dare ampio spazio alla flessibilità ed all'autonomia e creare un rapporto con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale;
- ✓ L'Istruzione professionale deve far parte sempre più di un sistema di istruzione per innalzare le competenze, formare meglio la persona e massimizzare il grande impatto nella lotta alla disoccupazione giovanile;



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

- ✓ Rafforzare l'apprendimento basato su esperienze concrete di lavoro;
- ✓ Maggiore autonomia alle scuole per impiantare e sviluppare un rapporto educativo – formativo col mondo del lavoro. Non è più sufficiente una semplice autonomia funzionale;
- ✓ I percorsi di alternanza, l'avvio dell'apprendistato, richiedono personale qualificato a diversi livelli nella scuola (es. formazione di tutor, definizione di percorsi coerenti, ecc.) e non si può contare solo sulla disponibilità dei docenti e sull'improvvisazione di certi ruoli;
- ✓ Possibilità di creare i poli tecnico-professionali in modo da aggregare intorno ai progetti di formazione congiunta tutti gli attori rilevanti del territorio;

Abbiamo bisogno di costruire un flusso di conoscenza più efficace tra il sistema economico in tutte le sue scale territoriali, le proposte educative e formative a ogni livello di istruzione, e le decisioni di indirizzo prese da studenti e famiglie.

Occorre una qualche forma di raccordo tra lavoro e formazione, tra scuola e mondo del lavoro, che consenta una adeguata programmazione dell'offerta formativa. Non basta una "mappatura della domanda di competenze" per indirizzare al meglio le scelte formative. E' necessario che l'offerta sia anche molto flessibile e lasciata alla responsabilità delle scuole, per consentire, in piena autonomia, la costruzione di percorsi formativi calibrati in base alla richiesta.

Per realizzare questo obiettivo, occorre la collaborazione del sistema produttivo e, prima ancora, la presenza di un tessuto produttivo capillare e sano, in grado di sostenere i costi economici e formativi connessi con un modello di alternanza. Aumentare le ore del tempo scuola da passare in azienda, per gli istituti professionali, vuol dire orientare gli studenti alla transizione veloce al lavoro, eventualmente attraverso percorsi brevi (un anno) di apprendimento.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni

Dirigente scolastico Maria Luisa Lagani, Presidente Sezione UCIIM di Soverato

Il sistema integrato che va definendosi è giusto che preveda il percorso “0-3” e “3-6”. Eventuali sovrapposizioni potrebbero snaturare il ruolo della Scuola dell’Infanzia così, ormai, ben definito nella legge 444/1968 e nel DPR 89/2009 (Regolamento di riordino della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo, didatticamente delineato attraverso l’emanazione delle “*Indicazioni Nazionali per il Curricolo*”).

L’educazione prescolare deve essere riconosciuta come interesse generale di tutta la comunità ed occorre, pertanto, ampliare l’offerta educativa per i bambini da 0 a 3 anni e quella di istruzione per i bambini da 3 a 6 anni, in coerenza con le raccomandazioni Europa 2020 che il Consiglio d’Europa ha proposto e al ruolo fondamentale dei primi anni di vita per lo sviluppo integrale delle persone, certezza consolidata da tutti gli studi pedagogici, psicologici e sociologici. Il percorso scolastico di educazione e di istruzione avrà una funzione totalmente adeguata solo considerando alla pari tutti i segmenti, da quello 0-3 anni, a 3-6 (scuola dell’infanzia), ai successivi, pur mantenendo, ciascuno, la propria identità specifica. Oggi il segmento 0-3 è relegato al ruolo assistenziale e di welfare ed il successivo 3-6 è facoltativo. Ed allora è necessario:

- Assunzione dei docenti di scuola dell’infanzia che, pur se inclusi nella GaE, sono stati esclusi dal piano straordinario nazionale di assunzioni;
- Obbligatorietà della frequenza della scuola dell’infanzia;
- Reperimento di fondi per gli asili nido, cioè per i servizi educativi per la fascia 0-3, definendo un profilo professionale dell’educatore ed il suo percorso formativo universitario completo all’interno del CCNL della scuola.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Diritto allo Studio, definizione dei livelli essenziali e Carta dello Studente

Dirigente scolastico Andrea Codispoti, Presidente Sezione UCIIM di Cosenza

C'è una grande differenza tra le leggi regionali sul diritto allo studio e la disparità di fondi che gli enti locali investono per garantire tale diritto.

Occorre l'istituzione di un fondo di perequazione.

Occorre inoltre che nel decreto legislativo sia previsto il monitoraggio ministeriale delle azioni intraprese dal livello regionale e l'eventuale intervento sostitutivo dello stato (e/o il commissariamento) in caso di mancato rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

Vista l'importanza della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, bisogna realizzare un tavolo comune con la Conferenza Unificata Governo Regioni ed Enti Locali.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Promozione e diffusione della cultura umanistica

Prof.ssa Laura Cornero, Presidente Regionale UCIIM LIGURIA

La lettura e l'analisi del comma 181 g della Legge 107 richiedono, a par mio, alcune esplicitazioni.

Si possono cogliere all'interno di detto comma due ambiti di riferimento:

1. "Promozione e diffusione della cultura umanistica".

In questa espressione io intendo "cultura umanistica" nell'accezione di tradizione e trasmissione della lingua e del pensiero del mondo classico, come fondamento antropologico della nostra civiltà italiana e europea, ossia intendo le *humanae litterae*, le discipline relative alla formazione, all'identità della persona, dell'uomo.

Quindi l'espressione "cultura umanistica" indica la volontà e necessità di fornire ai nostri giovani gli strumenti linguistici e culturali per rielaborare le conoscenze, interiorizzarle, farle proprie per conoscere e recuperare la propria identità umana e culturale e poter scegliere come persone, uomini, cittadini liberi.

Insomma colgo in questo senso il fondamento della cultura, il "conosci te stesso" dell'oracolo delfico.

In questo senso leggo anche l'espressione del punto 8 "Promozione della cultura italiana all'estero".

2. Un secondo piano ci riporta alle arti nel concetto classico di *artes*, ossia capacità umana atta a creare, e in tale creazione artistica sono ovviamente insite le variegate forme di creatività, di espressione, ma pure i fondamenti tecnici.

L'arte trasmette emozioni attraverso i vari linguaggi, allora il recupero delle *humanae litterae* passa necessariamente per questi linguaggi, per la parola, il logos classico così carico di poliedriche accezioni, che evoca e contiene la sacralità, la dimensione terapeutica, il fondamento dell'essere umano.

Ritengo che il teatro come incontro di parola, linguaggio, espressione e realizzazione artistica possa nella trasmissione di contenuti e di emozioni meglio esplicitare queste due linee presenti nel comma 181g legge 107, linee che convergono nel recupero dei linguaggi, intesi come fondamenti dell'*humanitas*, capacità di ascolto e di dialogo, espressione della ricchezza interiore della persona.

In tal senso il logos, i linguaggi artistici ed espressivi possono diventare da un lato linfa vitale per educare i nostri giovani a una cittadinanza sempre più sentita e



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

rispettosa e dall'altro sfraghis, ossia sigillo, come dicevano i Greci, della peculiarità della nostra cultura, del made in Italy.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e revisione degli esami di Stato

Prof.ssa Rossella Verri, Vice Presidente Nazionale UCIIM

Revisione modalità Esame di Stato Scuola Secondaria di secondo grado, legge 107/2015 , comma 181, lettera i), punto 2)

Premesso che l'esame di stato è stabilito dalla Costituzione art. 33, comma quarto, presento le seguenti osservazioni e proposte:

- terza prova: sostituire la tesina con la presentazione di un progetto per tutti gli indirizzi di scuola superiore, anche sul tema dell'autoimprenditorialità;
- valorizzare gli stages anche quelli svolti nei licei e collegarli alla valutazione degli apprendimenti;
- cancellare l'estrazione delle materie (a gennaio), così che gli studenti alleggeriscono di molto il loro impegno nelle materie che non sono estratte, ma prevedere che sostengano le prove in tutte le materie;
- prevedere la certificazione delle competenze collegate alla valutazione docimologica formativa ed alla pregressa certificazione dell'obbligo a sedici anni;
- considerare nell'esame di stato la certificazione delle competenze, anche trasversali, e collegarle alla valutazione degli apprendimenti;
- valorizzare la carriera scolastica e conteggiarla da 25/100 a 50 crediti/100 (contrastando i diplomifici) e diminuire il credito per l'orale, per esempio conteggiarlo sino ad un max di 5/100 punti, anziché sino a 30/100 come oggi, in quanto il colloquio, a volte, è legato a fattori molti contingenti;
- conservare **come commissione d'esame** il mix di docenti interni ed esterni e il presidente esterno, proveniente da fuori provincia, per mantenere la valutazione oggettiva dell'esame;
- non effettuare sostituzione commissari esterni con soli interni, per ragioni di meri risparmi economici;
- collegare le conoscenze, abilità e competenze acquisite con il Quadro dei titoli dell'area europea dell'istruzione superiore;



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

- nell'ottica di ritenere la scuola come investimento essenziale per la società, far crescere e riorganizzare gli investimenti per la scuola in modo mirato, senza effettuare tagli di spesa;
- la prova Invalsi sia sempre esterna all'esame di Stato.

Revisione modalità esame di stato 1° ciclo Legge 107/2015 , comma 181 lettera i) punto 1)

Osservazioni

- sono troppe le prove scritte, esattamente sei, più numerose che all'esame di maturità:
 - italiano, matematica, due prove di lingua straniera, prova Invalsi di italiano e di matematica, colloquio;
- la prova Invalsi non deve influire sulla valutazione dello studente,
 - perché è uniforme a livello nazionale e non tiene conto dei vari contesti locali;
 - perché è un doppione **rispetto alle** prove di matematica e di italiano predisposte dai docenti;
 - perché deve essere proattiva (cioè evidenziare i progressi compiuti), invece è rigida, cioè sommativa;
 - perché deve essere differenziata per Bes e stranieri, come prescrivono le linee guida, di cui invece non tiene conto;
- non va bene che l'esame pesi di più del triennio, che conta solo per 1/7.

Proposte

- Chiarire e specificare le finalità dell'esame di terza media, dato che l'assolvimento dell'obbligo è ora a 16 anni;
- Svolgere la prova Invalsi al di fuori dell'esame di stato, escludendo che faccia media colla votazione finale e differenziarla per gli studenti Bes e stranieri, come prescrivono le linee guida;
- Collegare l'esame di stato coll'assolvimento dell'obbligo a 16 anni, specie in merito alla certificazione per competenze;
- Collegare le conoscenze, abilità e competenze con il quadro dei titoli dell'area europea, relativo al livello 5;



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

- No all'eliminazione, per ora, dell'esame di terza media, che è prescritto dall'art.33 , terzo comma della nostra Costituzione e che si pone come necessario in quanto chiude il primo ciclo.
- Se si attuerà in futuro il riordino dei cicli, potrebbe essere ripristinato l'esame di quinta elementare ed istituito quello al termine dell'obbligo, cioè a sedici anni, ma sarà un processo lungo in quanto richiederà la modifica della Costituzione;
- Sempre in prospettiva, occorrerebbe ridurre di un anno la scuola media per assimilare l'età dei nostri maturati a quella dei giovani europei; in tale ipotesi l'obbligo sarebbe anticipato a quindici anni;

In tutti i casi, per modifiche, consultare gli insegnanti e le associazioni dei docenti e divulgare gli esiti.

Adeguamento della normativa in materia di Valutazione e Certificazione delle Competenze degli studenti per il primo e per il secondo ciclo, legge 107/2015, comma 181, lettera i), punti 1) e 2)

Premessa

La normativa per competenze, punto ultimo dell'istruzione, per avere senso e per non essere un mero adempimento burocratico, deve costituirsi come il completamento naturale dell'istruzione scolastica, finalizzata alla formazione integrale dello studente e all'educazione ai valori civili ed etici, previsti dalla nostra Costituzione.

Osservazioni e Proposte

- Rendere obbligatoria per i docenti la formazione sulla didattica orientativa dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore, propedeutica a quella per competenze;
- rendere obbligatoria per i docenti la formazione per competenze, anche trasversali;
- rendere obbligatoria per i docenti la formazione relativa alla progettazione per competenze, anche trasversali;
- promuovere per la formazione dei docenti e per la didattica con gli studenti in aula il lavoro di gruppo (e non solo il gruppo di lavoro), come modalità atta a saper ricercare, selezionare, organizzare le conoscenze



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

ed a risolvere le situazioni problematiche nell'ambito della reticolarità. Ciò si rende necessario in quanto, a causa della sovrabbondanza delle informazioni nel mondo globale, si prevede per il futuro l'obsolescenza dei saperi e quindi occorre saper discernere ed elaborare la pluralità delle conoscenze;

- superare il D.P.R.122/09 relativamente alla certificazione delle competenze del primo ciclo che all'art.8, 1° comma, prevede anche *l'ascientifica* "valutazione in decimi";
- armonizzare la certificazione delle competenze, anche trasversali, della scuola primaria, media e superiore, esprimendola secondo livelli e non voti e secondo schede collegate tra loro:
 - programmare un processo di certificazione delle competenze con gradualità, per ogni anno scolastico e con prove appropriate ed evitare di collocare la certificazione solo nell'ultimo anno della scuola primaria o dell'obbligo o del quinto anno delle **scuole secondarie** superiori;
 - prevedere lo stesso numero di livelli e non meno di quattro. Oggi sono tre nel biennio delle Scuole superiori ed è in svolgimento la sperimentazione della certificazione per competenze di 1500 scuole medie, che si basa su quattro livelli;
 - eliminare il "livello base non raggiunto" nel biennio della scuola dell'obbligo ex DM 9/2010 ed evitare qualunque valutazione negativa sulla certificazione delle competenze per tutto il corso degli studi;
 - prevedere di collegare la doppia valutazione, cioè quella degli apprendimenti e quella delle competenze per tutto l'arco della vita scolastica, secondo un'ottica di integrazione e di completamento reciproco;
 - inserire nelle schede di ogni ordine di scuola le competenze chiave di cittadinanza e non metterle in appendice alle schede di certificazione delle competenze, come è previsto oggi dalla scheda di certificazione al termine del biennio dell'obbligo, in



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

quanto le competenze chiave sono propedeutiche e non punto ultimo della formazione

- inserire nelle schede di ogni ordine di scuola i riferimenti alle otto competenze chiave europee;
- valutare le competenze prima dell'esame finale, affinché non si creino distorsioni o aggiustamenti forzati in sede di esame;
- prevedere la certificazione delle competenze secondo la modalità **“descrittiva” e correlarla alla progettazione, alla realizzazione ed alla valutazione delle competenze;**
- Collegare le conoscenze, abilità e competenze con il quadro dei titoli dell'area europea relativi al livello 5 e al livello 6.

Note

Competenze chiave europee secondo la Raccomandazione agli stati Membri [2006/962/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10]:

comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare a imparare; competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica; imprenditorialità (autonomia, orientamento, capacità di organizzazione); consapevolezza ed espressione culturale.

Competenze chiave di cittadinanza ex DM 139 del 22/8/2007 :

imparare ad imparare; progettare ; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l'informazione.